



Futura

Costruzioni Srl

CODICE ETICO

Aggiornato al 30 novembre 2020

Futura Costruzioni S.r.l., sede legale: via Giovanni Severano 5, 00161 – Roma (RM),
sede operativa: via Paolo Trevisan n.3, 00122 – Roma (RM)
C.F. e P.Iva 11223471001,
Tel.06-45547230 Fax 06-94533475
futuracostruzionisrl2@legalmail.it - futuracostruzioni@live.it

CODICE ETICO

CODICE ETICO

Sommario

Introduzione.....	5
Premessa.....	5
Articolo 1 - Finalità e contenuti del codice etico	6
Articolo 2 – Principi generali	7
Articolo 3 – Destinatari e diffusione del codice.....	7
Articolo 4 – Efficacia del codice.....	8
Articolo 5 – Valore contrattuale del Codice	8
Articolo 6 - Adozione e aggiornamento del Codice	9
Articolo 7 - Imparzialità.....	9
Articolo 8 - Onestà	9
Articolo 9 – Sostenibilità	9
Articolo 10 - Correttezza in caso di potenziali conflitti di interesse.....	10
Articolo 11 - Trasparenza	10
Articolo 12 - Riservatezza.....	10
Articolo 13 – Correttezza	11
Articolo 14 – Spirito di servizio e collaborazione tra le persone.....	11
Articolo 15 – Valorizzazione delle Risorse Umane.....	12
Articolo 16 – Diligenza e accuratezza nell’esecuzione dei compiti e dei contratti.....	12
Articolo 17 – Correttezza ed equità nella gestione ed eventuale rinegoziazione dei contratti	12
Articolo 18 – Corruzione	12
Articolo 19 – Rapporti con i Partner commerciali	13
19.1 Uguaglianza e imparzialità	13
19.2 Contratti e comunicazioni con i partner commerciali.....	13
19.3 Interazione con i partner commerciali	13
Articolo 20 – Management, dipendenti e collaboratori	14
20.1 Doveri del personale	14
20.2 Doveri dei dirigenti.....	14
20.3 Conoscenza e rispetto del Codice Etico	14
20.4 Tutela della persona e dei diritti del lavoratore	15
20.5 Selezione del personale e assunzione	15
20.6 Costituzione del rapporto di lavoro.....	16
20.7 Gestione del personale.....	16
20.8 Valorizzazione e formazione del personale	17

CODICE ETICO

20.9 Salute e sicurezza	17
20.10 Gestione delle informazioni e tutela della privacy del personale	18
20.11 Conflitto d’interessi	18
20.12 Utilizzo delle risorse aziendali	19
Articolo 21 – Fornitori	19
21.1 Tutela degli aspetti etici nelle forniture	19
21.2 Esecuzione del contratto	19
21.4 Violazione del Codice Etico da parte dei fornitori	20
Articolo 22 – Informativa contabile e societaria	20
Articolo 23 – Società ed Enti	20
23.1 Pubblica Amministrazione	20
23.2 Legalità, correttezza e trasparenza nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	22
23.3 Omaggi, regalie e altre forme di benefici	22
23.4 Utilizzo dei sistemi informatici della Pubblica Amministrazione	23
23.5 Finanziamenti, contributi, sovvenzioni e erogazioni pubbliche	23
23.6 Partiti politici e Organizzazioni Sindacali	23
Articolo 24 – L’Organismo di Vigilanza	24
Articolo 25 – Conoscenza e applicazione	24
Articolo 26 – Reporting interno	24
Articolo 27 – Sanzioni	25
Articolo 28 – Violazione al Codice Etico correlate al D. Lgs 231/01	25
PARTE SPECIALE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO	26
1. Premessa	26
1.1 Individuazione delle attività “a rischio”	27
1.2. Principi generali di controllo interno	31
PARTE SPECIALE “A” REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	34
A.1 La tipologia dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)	34
A.2 Aree a rischio	38
A.3 Destinatari della Parte Speciale e principi di comportamento	40
A.4 Responsabile interno	42
A.5 I Processi strumentali	43
PARTE SPECIALE “B” - REATI SOCIETARI	43
B.1 Le tipologie dei reati societari (art. 25-ter del Decreto)	43
B.2 Aree a rischio	49

CODICE ETICO

B.3 Destinatari della Parte Speciale e principi di comportamento	50
B.4 Responsabile interno	54
PARTE SPECIALE “C” - REATI DI CRIMINALITÀ INFORMATICA.....	55
C.1 Le tipologie dei reati di criminalità informatica (art. 24-bis del decreto)	55
C.2 Aree a rischio	60
C.3 Destinatari della Parte Speciale e principi di comportamento	61
C.4 Responsabile interno	63
C.5 I processi strumentali.....	64
PARTE SPECIALE “D” - “INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA”	64
D.1 Le tipologie di reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria” (art. 25-decies del decreto).....	64
D.2 Aree a rischio	65
D.3 Destinatari della Parte Speciale: principi di comportamento.....	65
D.4 Responsabile interno	66
D.5 I processi strumentali.....	67
PARTE SPECIALE “E” - “REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL’IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO	67
E.1 Le tipologie dei reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies del Decreto).....	67
E.2 Aree a rischio.....	68
E.3 Destinatari della Parte speciale e principi di comportamento.....	69
E.4 Responsabile interno.....	70
E.5 I processi strumentali	70
PARTE SPECIALE “F” - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONI DEL DIRITTO DI AUTORE	71
F.1 Le tipologie dei Delitti in materia di violazioni del diritto di autore (art. 25-novies del decreto)	71
F.2 Aree a rischio.....	74
F.3 Destinatari della Parte Speciale e principi di comportamento	75
F.4 Responsabile interno.....	76
F.5 I processi strumentali	77
PARTE SPECIALE “G” - REATI TRIBUTARI.....	77
G.1 La tipologia dei reati tributari (art. 25 quinquiesdecies del Decreto).....	77
G.2 Sistema Sanzionatorio	81
G.3 Principi generali di comportamento	83
G.4 Il Sistema dei Controlli	84

CODICE ETICO

G.5 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	85
G.6 Processi Strumentali	86

Introduzione

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico che ne costituisce parte integrante, pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, una portata diversa rispetto al Codice stesso. Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale allo scopo di esprimere dei principi di “deontologia aziendale” che la Società riconosce come propri e sui quali richiama l’osservanza da parte di tutti i Dipendenti e dei diversi portatori di interesse della Società (ad es. fornitori, partner, clienti, Pubblica Amministrazione, ecc.);
- il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi a vantaggio dell’azienda, possano comportare una responsabilità amministrativa della stessa in base alle disposizioni del Decreto medesimo).

Di seguito l'articolato del Codice etico.

Premessa

Per definire con chiarezza valori di riferimento e responsabilità, è stato predisposto il Codice Etico (“Codice” o “Codice Etico”), la cui osservanza da parte dell'Organo amministrativo, dei sindaci, del management e dei dipendenti, nonché di tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi di **FUTURA COSTRUZIONI S.R.L.**, ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni e responsabilità, è di importanza fondamentale per l’efficienza, l’affidabilità e la reputazione di **FUTURA COSTRUZIONI S.R.L.**

Oltre all’enunciazione dei comportamenti ammissibili e inammissibili, i principi declinati nel Codice si prefiggono di accrescere l’efficienza dell’organizzazione, indirizzando i destinatari verso obiettivi positivi in grado di produrre utilità sia per i diretti interessati, sia per l’ambiente di riferimento nel suo complesso, rafforzando la coesione e la coerenza del sistema, attraverso il miglioramento delle relazioni interne e l’attenzione alla buona reputazione.

L’adozione del Codice Etico rappresenta una dichiarazione pubblica dell’impegno di **FUTURA COSTRUZIONI S.R.L.** a perseguire i massimi livelli di eticità nel conseguimento degli obiettivi aziendali

CODICE ETICO

e, più in generale, a condividere i valori di una cultura d'impresa per la quale diviene fondamentale il rispetto degli interessi legittimi e delle esigenze di tutti gli attori, individuali o collettivi, coinvolti nelle pratiche aziendali.

La Società si impegna a promuovere la conoscenza, a rispettare e a far rispettare i principi generali e le norme etiche indicate nel Codice, poichè a tale rispetto, oltre che a fondamentali finalità morali, corrisponde una maggiore tutela dello stesso interesse societario, anche sotto il profilo economico.

L'adozione di alcuni principi di comportamento specifici, da osservare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, con il mercato e con i terzi, è manifestazione di impegno della Società anche in relazione alla prevenzione dei reati di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001 e al rispetto della L. 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Il presente documento stabilisce delle chiare regole di comportamento per l'attività professionale offrendo ai Destinatari un quadro di riferimento comportamentale ed etico in grado di orientare la condotta nel rispondere alle scelte impegnative nello svolgimento dell'attività professionale, affinché :

- sia assicurata la diffusione della cultura della legalità anche attraverso la promozione di attività di formazione e informazione;
- sia evitata e prevenuta la commissione di atti illeciti e di reati, con particolare riferimento a quelli previsti dal d.lgs. 231/2001 e s.m.i. e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

Articolo 1 - Finalità e contenuti del codice etico

Il Codice Etico (di seguito anche il "Codice") è uno strumento di autoregolazione, volontario e unilaterale, volto a rendere trasparente l'attività aziendale e a indirizzarne eticamente lo svolgimento, anche al di là di quanto stabilito dalle norme vigenti e dai Contratti di Lavoro.

Il Codice ha lo scopo di individuare i principi e le specifiche regole di condotta che devono ispirare il comportamento di **FUTURA COSTRUZIONI S.R.L.** nei confronti di tutti gli stakeholder, interni ed esterni, e che sono posti alla base delle relazioni tra gli stessi.

Il Codice disciplina, attraverso l'introduzione di un complesso di regole comportamentali, la condotta di amministratori, sindaci, dirigenti, dipendenti, fornitori, partner e clienti di **FUTURA COSTRUZIONI S.R.L.** e di tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi aziendali.

CODICE ETICO

L'osservanza del Codice costituisce condizione imprescindibile per il conseguimento della missione aziendale di **FUTURA COSTRUZIONI S.R.L.**

Articolo 2 – Principi generali

L'integrità etica e la correttezza nei rapporti tra le persone costituiscono valori irrinunciabili per **FUTURA COSTRUZIONI S.R.L.** e, in particolare, i principi di equità e sostenibilità costituiscono il fondamento etico delle relazioni che l'Azienda intende instaurare con tutti i suoi stakeholder. A tal fine, con il presente Codice, **FUTURA COSTRUZIONI S.R.L.** si impegna a vincolare il proprio sistema di governo aziendale a questi valori, allineandosi agli standard internazionali in tema di Responsabilità d'Impresa e Sostenibilità.

Tutti i comportamenti posti in essere dalle persone di **FUTURA COSTRUZIONI S.R.L.** nello svolgimento dell'attività lavorativa sono ispirati alla massima correttezza, alla completezza e trasparenza delle informazioni, alla legittimità sotto l'aspetto formale e sostanziale ed alla chiarezza e veridicità dei documenti contabili, secondo le norme di legge e le procedure interne.

Le attività di **FUTURA COSTRUZIONI S.R.L.** devono essere svolte con impegno e professionalità, nel rispetto degli obiettivi d'impresa e con lo scopo di creare valore e benessere per tutti gli stakeholder, tutelando il prestigio e la reputazione di **FUTURA COSTRUZIONI S.R.L.**

Articolo 3 – Destinatari e diffusione del codice

Le disposizioni del Codice si applicano, senza alcuna eccezione, ai dipendenti, consulenti, dirigenti, soci con prestazioni accessorie, amministratori e sindaci della Società ed a tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, vi instaurano, a qualsiasi titolo, rapporti e relazioni di collaborazione operando in tale contesto nell'interesse della Società. Questi verranno di seguito definiti come "Destinatari". In particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- i componenti dell'Organo amministrativo si ispirano ai principi del presente Codice nel fissare gli obiettivi di impresa;
- i membri del collegio sindacale assicurano il rispetto e l'osservanza dei contenuti del Codice Etico nell'esercizio delle proprie funzioni;
- i dirigenti danno concretezza ai valori e ai principi contenuti nel Codice, facendosi carico delle responsabilità verso l'interno e verso l'esterno, rafforzando la fiducia, la coesione e lo spirito di gruppo;

CODICE ETICO

- i dipendenti ed i consulenti su base continuativa nel dovuto rispetto della legge e delle normative vigenti, adeguano le proprie azioni e i propri comportamenti ai principi, agli obiettivi e agli impegni previsti dal Codice.

La Società si impegna a promuovere la conoscenza del Codice da parte delle persone che operano nella società e degli altri stakeholder affinché i principi e i comportamenti prescritti costituiscano pilastri di una cultura d'impresa ispirata allo sviluppo sostenibile e orientino quotidianamente la condotta aziendale.

Articolo 4 – Efficacia del codice

I principi contenuti nel Codice integrano, sotto il profilo etico, la condotta rilevante ai fini del compiuto e corretto assolvimento degli obblighi di fedeltà, diligenza e buona fede attesi da dirigenti, dipendenti e da ciascun soggetto che sia coinvolto a qualunque titolo nelle attività di **FUTURA COSTRUZIONI S.R.L.**

L'inosservanza delle norme contenute nel presente Codice sarà proporzionalmente sanzionata ricorrendo in sede disciplinare e, ove necessario, in sede legale, civile o penale.

I terzi coinvolti nelle attività di **FUTURA COSTRUZIONI S.R.L.** sono portati a conoscenza degli impegni imposti dal Codice e, in caso di inadempienza, si adatteranno opportune iniziative interne e, se ammissibili e di competenza di **FUTURA COSTRUZIONI S.R.L.**, esterne.

L'Organismo di Vigilanza, al quale dovrà essere data tempestiva segnalazione dei comportamenti e degli atti compiuti in potenziale violazione del Codice, potrà emanare pareri e raccomandazioni rivolti alle strutture aziendali, allo scopo di migliorare l'applicazione del Codice e/o, in caso di accertate violazioni, indirizzati ai soggetti responsabili dell'irrogazione delle sanzioni.

Articolo 5 – Valore contrattuale del Codice

L'osservanza delle norme del Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali di tutti coloro che operano nell'interesse della società, ai sensi e per gli effetti della legge applicabile.

La violazione dei contenuti del Codice Etico potrà costituire inadempimento alle obbligazioni del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, con ogni conseguenza di legge, anche riguardo alla conservazione del rapporto di lavoro e al risarcimento dei danni eventualmente provocati.

CODICE ETICO

Articolo 6 - Adozione e aggiornamento del Codice

Il Codice è adottato da **FUTURA COSTRUZIONI S.R.L.** mediante delibera dell'Organo amministrativo.

Il contenuto del Codice potrà essere modificato e integrato sulla scorta dei suggerimenti, delle indicazioni e delle proposte che saranno formulate dall'Organismo di Vigilanza previsto dal D.Lgs.231/01.

Articolo 7 - Imparzialità

Nelle decisioni che influiscono sulle relazioni con i suoi stakeholder (ad es. i rapporti con gli azionisti, la gestione del personale o l'organizzazione del lavoro, la selezione e la gestione dei fornitori e dei partner), **FUTURA COSTRUZIONI S.R.L.** evita ogni discriminazione in base all'età, al sesso, alla sessualità, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose dei suoi interlocutori.

Articolo 8 - Onestà

Nell'ambito della loro attività professionale, i collaboratori di **FUTURA COSTRUZIONI S.R.L.** sono tenuti a rispettare con diligenza le leggi vigenti, il Codice Etico e i regolamenti interni. In nessun caso il perseguimento dell'interesse di **FUTURA COSTRUZIONI S.R.L.** può giustificare una condotta non onesta.

Articolo 9 – Sostenibilità

FUTURA COSTRUZIONI S.R.L. intende svolgere le proprie attività rispettando i principi dello sviluppo sostenibile.

Con questa espressione, secondo quanto stabilito dalla World Commission for Environment and Development nel 1987, s'intende «uno sviluppo che soddisfa i bisogni delle generazioni presenti senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri». L'obiettivo è quello di perseguire un concetto di sviluppo complessivamente inteso, che integri sviluppo economico, sociale e tutela ambientale. In altri termini, il perseguimento dell'efficienza economica non deve essere considerato in antitesi con lo sviluppo sociale e la tutela dell'ambiente.

Pertanto, **FUTURA COSTRUZIONI S.R.L.** opera per integrare progressivamente la cura degli aspetti sociali e ambientali delle attività con le strategie aziendali, comunicando in modo trasparente i valori di riferimento che devono guidare i comportamenti, le politiche attuate e i risultati conseguiti.

CODICE ETICO

Articolo 10 - Correttezza in caso di potenziali conflitti di interesse

Nella conduzione di qualsiasi attività devono evitarsi situazioni ove i soggetti coinvolti nelle transazioni siano, o possano anche solo apparire, in conflitto di interesse.

Con ciò si intende sia il caso in cui un collaboratore persegua un interesse diverso dalla missione di impresa e dal bilanciamento degli interessi degli stakeholder o si avvantaggi “personalmente” di opportunità d'affari dell'impresa, sia il caso in cui i rappresentanti dei clienti o dei fornitori, o delle istituzioni pubbliche, agiscano in contrasto con i doveri fiduciari legati alla loro posizione, nei loro rapporti con **FUTURA COSTRUZIONI S.R.L.**

Articolo 11 - Trasparenza

Il principio di trasparenza si fonda sulla veridicità, chiarezza e completezza delle informazioni fornite dall'azienda in merito alle attività e ai servizi offerti.

L'osservanza di tale principio implica l'impegno a fornire informazioni adeguate in modo chiaro e completo. **FUTURA COSTRUZIONI S.R.L.**, sia nelle comunicazioni rivolte al suo interno che nelle comunicazioni rivolte all'esterno, adotta forme verbali o scritte di facile e immediata comprensione.

Nelle informazioni rese ai clienti, nella formulazione dei contratti e nelle campagne pubblicitarie, l'azienda comunica in modo chiaro e comprensibile, evitando che le asimmetrie informative producano il conseguimento di vantaggi illegittimi.

Articolo 12 - Riservatezza

Le attività di **FUTURA COSTRUZIONI S.R.L.** richiedono costantemente l'acquisizione, la conservazione, il trattamento, la comunicazione e la diffusione di notizie, documenti e altri dati attinenti a negoziazioni, procedimenti amministrativi, operazioni finanziarie, know-how (contratti, atti, studi, disegni, software, etc.) che, per accordi contrattuali, non possono essere resi noti all'esterno, o la cui divulgazione inopportuna o intempestiva potrebbe produrre danni agli interessi aziendali.

Fermi restando la trasparenza delle attività poste in essere e gli obblighi d'informazione imposti dalle disposizioni vigenti, è obbligo di tutti coloro che collaborano con **FUTURA COSTRUZIONI S.R.L.** assicurare la riservatezza richiesta dalle circostanze per ciascuna notizia appresa in ragione della propria funzione lavorativa.

CODICE ETICO

Le informazioni, conoscenze e dati acquisiti o elaborati durante la propria attività lavorativa appartengono a **FUTURA COSTRUZIONI S.R.L.** e non possono essere utilizzate, comunicate o divulgate senza specifica autorizzazione del superiore in posizione manageriale, nel rispetto delle procedure specifiche.

I rapporti con i mezzi di informazione sono riservati esclusivamente alle funzioni e alle responsabilità aziendali a ciò delegate; tutti i dipendenti, collaboratori e consulenti di **FUTURA COSTRUZIONI S.R.L.** sono tenuti a concordare preventivamente con le strutture competenti dati e notizie da fornire ai rappresentanti dei mezzi di informazione, nonché l'impegno a fornirli.

Articolo 13 – Correttezza

Il principio di correttezza implica il rispetto da parte di tutti, nell'espletamento della propria attività lavorativa e professionale, dei diritti di ciascun soggetto coinvolto, al di là della mera osservanza di norme vigenti e contratti di lavoro, e l'adozione di condotte ispirate al valore dell'onestà, in modo che i vantaggi dei singoli individui e dell'impresa siano leciti e condivisi.

Tale rispetto è da intendersi anche sotto il profilo delle pari opportunità e del rifiuto di qualsiasi forma di discriminazione arbitraria nei confronti delle persone o di soggetti collettivi; della tutela della privacy e del decoro; dell'adozione di comportamenti tesi a evitare conflitti di interessi, intendendosi per tali tutte le situazioni in cui il perseguimento del proprio interesse sia in contrasto con gli interessi e la missione di **FUTURA COSTRUZIONI S.R.L.**

FUTURA COSTRUZIONI S.R.L. vigila affinché tutti i soggetti operanti al suo interno si uniformino ai principi di correttezza e di lealtà nell'espletamento delle proprie funzioni, interne ed esterne, anche ai fini del mantenimento dell'immagine della Società e del rapporto di fiducia instaurato con gli stakeholder.

Articolo 14 – Spirito di servizio e collaborazione tra le persone

Il principio dello spirito di servizio implica la fondamentale condivisione dei valori e dei fini comuni espressi dalla mission aziendale, alla cui definizione ciascuno partecipa secondo le proprie responsabilità.

I comportamenti tra le persone coinvolte nell'attività aziendale, a tutti i livelli e gradi di responsabilità, devono essere costantemente ispirati a lealtà, fiducia e collaborazione, in modo da agevolare la migliore prestazione possibile nel rispetto reciproco.

CODICE ETICO

Articolo 15 – Valorizzazione delle Risorse Umane

Le persone costituiscono un fattore fondamentale per lo sviluppo e la crescita delle attività aziendali.

La valorizzazione del management e dei dipendenti rappresenta un elemento che favorisce la competitività del singolo e dell'azienda stessa.

FUTURA COSTRUZIONI S.R.L., nel rispetto dell'integrità etica e fisica individuale, promuove e tutela la crescita professionale delle persone con lo scopo di accrescere la competenza professionale e le capacità lavorative di ciascuno.

Articolo 16 – Diligenza e accuratezza nell'esecuzione dei compiti e dei contratti

I contratti e gli incarichi di lavoro devono essere eseguiti secondo quanto stabilito consapevolmente dalle parti. **FUTURA COSTRUZIONI S.R.L.** si impegna a non sfruttare condizioni di ignoranza o di incapacità delle proprie controparti.

Articolo 17 – Correttezza ed equità nella gestione ed eventuale rinegoziazione dei contratti

È da evitare che, nei rapporti in essere, chiunque operi in nome e per conto di **FUTURA COSTRUZIONI S.R.L.** cerchi di approfittare di lacune contrattuali, o di eventi imprevisi, per rinegoziare il contratto al solo scopo di sfruttare la posizione di dipendenza o di debolezza nelle quali l'interlocutore si sia venuto a trovare.

Articolo 18 – Corruzione

La Società, per rispettare il principio di correttezza e trasparenza e per trarre il maggior vantaggio possibile dalle sue attività, vigila affinché i Destinatari non subiscano o siano autori di atti di corruzione.

Pertanto, i Destinatari non devono violare gli obblighi e i doveri inerenti il loro ufficio per ricevere (o perché hanno già ricevuto) promesse di denaro o di utilità e vantaggi vari.

La Società vieta di ricevere qualsiasi utilità e vantaggio, o solamente di accettarne la promessa, a prescindere dalla violazione dei propri doveri.

Nello svolgimento di trattative, i Destinatari non solo devono perseguire il miglior vantaggio per la Società, dimenticando il proprio interesse personale, ma non devono accettare nessun tipo di promessa di utilità personale (denaro, beni, servizi, impiego futuro, vantaggi vari) fatta da uno degli offerenti, e nemmeno farsi influenzare da tali promesse nelle loro scelte.

Articolo 19 – Rapporti con i Partner commerciali

19.1 Uguaglianza e imparzialità

La Società si impegna a creare e sviluppare rapporti di fiducia e di reciproca e duratura soddisfazione con i partner attuali e potenziali, nel rispetto degli obblighi definiti dalla normativa vigente, dai contratti e dagli standard di qualità prefissati, adottando comportamenti non discriminatori.

L'obiettivo è essere al servizio dei partner per rispondere ai loro bisogni e preferenze, con comportamenti sempre corretti e trasparenti, con professionalità, cortesia e credibilità.

19.2 Contratti e comunicazioni con i partner commerciali

I dati personali sui partner sono trattati con riservatezza e nel rispetto della normativa in materia di tutela della privacy e dei dati personali.

I contratti e le comunicazioni con i partner commerciali devono essere:

- chiari e semplici, formulati con un linguaggio il più possibile vicino a quello normalmente adoperato dagli interlocutori; conformi alle normative vigenti, senza ricorrere a pratiche elusive o comunque scorrette;
- completi, così da non trascurare alcun elemento rilevante ai fini della decisione del cliente.

19.3 Interazione con i partner commerciali

FUTURA COSTRUZIONI S.R.L. si impegna a dare sempre riscontro in modo chiaro, preciso e circostanziato alle osservazioni, alle richieste e ai reclami da parte dei partner commerciali e delle associazioni a loro tutela. Nel fare ciò l'azienda ottempera agli standard previsti dalle autorità di settore, dagli obblighi contrattuali e da altri impegni eventualmente sottoscritti, tenendo in debito conto ulteriori esigenze di tutela dei clienti in particolari condizioni di disagio.

La Società si impegna a garantire che la controparte possa avvalersi di canali di contatto adeguati e diversificati, e ad assicurare un attento presidio degli stessi, in modo da agevolare l'interazione efficace tra partner e azienda.

Articolo 20 – Management, dipendenti e collaboratori

20.1 Doveri del personale

Chiunque stabilisca un rapporto lavorativo di qualsiasi tipo con **FUTURA COSTRUZIONI S.R.L.** è tenuto a svolgere le proprie mansioni con spirito di collaborazione e lealtà. Ciascuno, accettando il principio dell'autorità dell'Azienda e di chi la esercita su mandato aziendale, si impegna a svolgere i propri compiti con scrupolo e diligenza, evitando di creare conflitti tra gli interessi personali e quelli dell'Azienda.

Il comportamento di ciascuno nei confronti dei propri colleghi, superiori o subordinati deve essere sempre improntato alla correttezza e al rispetto reciproco.

In particolare, nel caso di relazioni con persone e istituzioni esterne, bisogna mostrare particolare cura nell'assumere un comportamento integro al fine di garantire la buona immagine e reputazione dell'Azienda.

Non è mai consentito accettare o promettere pagamenti, regali e benefici da parte di chiunque (clienti, appaltatori, sub-appaltatori, fornitori, qualsiasi contraente dell'Azienda) quando ciò potrebbe motivare un trattamento di favore in contrasto con l'interesse e la reputazione di **FUTURA COSTRUZIONI S.R.L.**

20.2 Doveri dei dirigenti

E' compito di ciascun Dirigente, rappresentare con il proprio comportamento un esempio per i propri dipendenti e collaboratori.

In particolare i dirigenti, oltre che all'osservanza del Codice Etico, sono tenuti a vigilare sull'osservanza della normativa e del Codice da parte dei dipendenti, adottando a tal fine i provvedimenti e i controlli necessari. I controlli sono effettuati nel rispetto delle norme di legge e aziendali e adeguati alla tipologia di attività da verificare.

Il dirigente collabora attivamente a ogni controllo effettuato da autorità amministrative o giudiziarie.

20.3 Conoscenza e rispetto del Codice Etico

A ciascun dipendente e collaboratore è chiesta la conoscenza del Codice e delle norme di riferimento che regolano l'attività, nell'ambito della sua funzione.

CODICE ETICO

I dipendenti e i collaboratori di **FUTURA COSTRUZIONI S.R.L.** hanno l'obbligo di astenersi dai comportamenti contrari a tali norme, di rivolgersi ai propri superiori in caso di necessità di chiarimenti sulle modalità di applicazione delle stesse.

Le segnalazioni riguardanti possibili violazioni al Codice Etico, o qualunque richiesta di agire in violazione delle norme di legge o aziendali, devono essere inoltrate secondo le modalità previste dalle specifiche procedure interne; obbligo di chi riceve tali notizie è di mantenere la riservatezza circa l'identità del denunciante.

20.4 Tutela della persona e dei diritti del lavoratore

FUTURA COSTRUZIONI S.R.L. tutela l'integrità morale e fisica del personale garantendo il diritto a condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona.

La Società tutela i lavoratori da atti di violenza psicologica e da ogni comportamento vessatorio, contrastando qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona, delle sue convinzioni e delle sue preferenze, compresi atteggiamenti o discorsi che possano turbare la sensibilità della persona.

Nelle relazioni di lavoro sono vietate molestie sessuali o atteggiamenti riconducibili a pratiche di mobbing. Per molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento, anche verbale, a connotazione sessuale o comunque basato sul sesso, che sia indesiderato e che, di per se, ovvero per la sua insistenza, sia percepibile come arrecante offesa alla dignità e libertà della persona che lo subisce, o sia suscettibile di creare un clima di intimidazione nei suoi confronti.

Per mobbing si intendono tutti quei comportamenti discriminatori e vessatori posti in essere

20.5 Selezione del personale e assunzione

La selezione del personale è effettuata in accordo alle reali esigenze aziendali e sulla base di requisiti di professionalità specifica rispetto all'incarico o alle mansioni, con le modalità previste dalle procedure interne, nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati.

L'Area o il soggetto aziendale delegata alla selezione del personale, nei limiti delle informazioni disponibili, adotta ogni opportuna misura per evitare favoritismi, nepotismi, forme di clientelismo. Allo scopo di garantire trasparenza e parità di trattamento nella selezione del personale, nonché di evitare indebite pressioni, la predetta Area verifica la sussistenza di potenziali situazioni in grado di esporre la Società

CODICE ETICO

all'influenza del candidato o dell'Ente di provenienza e da cui la Società stessa o i suoi soggetti apicali potrebbero attendersi apparenti vantaggi.

Il personale addetto alle selezioni è tenuto a dichiarare la presenza, tra i candidati, di propri parenti o consanguinei e astenersi dall'attività. Nel contempo, all'avvio della fase di selezione, i candidati devono comunicare potenziali situazioni di conflitto di interesse con **FUTURA COSTRUZIONI S.R.L.** in cui possono essere coinvolti.

Alla costituzione del rapporto di lavoro ciascun dipendente riceve accurate informazioni inerenti le caratteristiche della funzione e delle mansioni da svolgere; gli elementi normativi e retributivi, come regolati dal Contratto collettivo nazionale di lavoro applicato e dai contratti aziendali; le norme e procedure da adottare al fine di evitare i possibili rischi per la salute associati all'attività lavorativa. Riceve inoltre una copia del Codice Etico che sottoscrive per accettazione.

20.6 Costituzione del rapporto di lavoro

Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro; non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare. Alla costituzione del rapporto di lavoro ogni collaboratore riceve accurate informazioni relative a:

- caratteristiche della funzione e delle mansioni da svolgere;
- elementi normativi e retributivi, come regolati dal contratto collettivo nazionale di lavoro;
- norme e procedure da adottare al fine di evitare i possibili rischi per la salute associati all'attività lavorativa.

Tali informazioni sono presentate al collaboratore in modo che l'accettazione dell'incarico sia basata su un'effettiva comprensione

20.7 Gestione del personale

FUTURA COSTRUZIONI S.R.L. evita qualsiasi forma di discriminazione nei confronti del personale, sia essa riferita al genere, all'orientamento sessuale, alla nazionalità, allo stato di salute, alla diversa abilità, alla nazionalità, alle credenze religiose e alle opinioni politiche.

Nell'ambito dei processi di gestione e sviluppo del personale, **FUTURA COSTRUZIONI S.R.L.** valorizza le competenze, le potenzialità e l'impegno, adoperando criteri di valutazione oggettivi e documentati.

CODICE ETICO

La Società dedica particolare attenzione alla sfera privata dei dipendenti, individuando le modalità per prestare attenzione alle loro necessità nelle situazioni di difficoltà che ostacolano il normale svolgimento dell'attività lavorativa.

Compatibilmente con l'efficienza complessiva del lavoro, sono favorite quelle flessibilità nell'organizzazione del lavoro che agevolano la gestione dello stato di maternità, la cura dei figli e, in generale, le cure parentali.

Nei limiti delle informazioni disponibili e della tutela della privacy, le funzioni preposte operano per impedire forme di nepotismo (per esempio, escludendo rapporti di dipendenza gerarchica tra parenti, affini o conviventi).

20.8 Valorizzazione e formazione del personale

FUTURA COSTRUZIONI S.R.L. garantisce un ambiente di lavoro in cui ciascuno possa collaborare esprimendo la propria attitudine professionale. I responsabili utilizzano e valorizzano pienamente tutte le professionalità presenti nella struttura mediante l'attivazione delle leve disponibili per favorire lo sviluppo e la crescita professionale dei propri collaboratori.

In quest'ambito, riveste particolare importanza la comunicazione da parte dei responsabili dei punti di forza e di debolezza del collaboratore, in modo che quest'ultimo possa tendere al miglioramento delle proprie competenze anche attraverso una formazione mirata.

20.9 Salute e sicurezza

FUTURA COSTRUZIONI S.R.L. si impegna a diffondere e consolidare una cultura della salute e sicurezza sul lavoro sviluppando la consapevolezza dei lavoratori circa i rischi correlati alle attività svolte e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i dipendenti e collaboratori.

La società adotta, altresì, adeguati sistemi di gestione della salute e della sicurezza del personale, operando soprattutto con azioni preventive nonché con attività di analisi, monitoraggio e controllo, in una prospettiva di miglioramento continuo.

Obiettivo della stessa è proteggere le risorse umane, ricercando le sinergie necessarie non solo all'interno della Società, ma anche con i fornitori, le imprese e gli altri attori coinvolti nelle attività della Società.

20.10 Gestione delle informazioni e tutela della privacy del personale

Ciascun dipendente deve conoscere e attuare quanto previsto dalle politiche aziendali in tema di sicurezza delle informazioni per garantirne l'integrità, la riservatezza e la disponibilità.

FUTURA COSTRUZIONI S.R.L. tutela altresì la privacy di ciascun dipendente, in conformità a quanto previsto dalla legge, e adotta standard che prevedono il divieto, fatte salve le eccezioni previste dalla legge, di comunicare e diffondere i dati personali senza il preventivo consenso dell'interessato e stabiliscono le regole per il controllo delle norme a protezione della privacy. E' esclusa qualsiasi forma d'indagine sulle idee e, in generale, sulla vita privata di ciascuno.

20.11 Conflitto d'interessi

Il management e i dipendenti sono tenuti a evitare e a segnalare situazioni in cui si possano manifestare conflitti d'interesse e ad astenersi dall'avvantaggiarsi personalmente di opportunità di affari di cui sono venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni.

Il superiore gerarchico individua le soluzioni operative idonee a salvaguardare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti nello svolgimento delle attività aziendali e fornisce le necessarie istruzioni al segnalante.

Possono determinare conflitto d'interesse le seguenti situazioni, citate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- accettare denaro o favori da persone o aziende che sono o intendono entrare in rapporti di affari con **FUTURA COSTRUZIONI S.R.L.**;
- utilizzare la propria posizione in azienda o le informazioni o le opportunità di affari acquisite nell'esercizio del proprio incarico, a vantaggio proprio o di terzi;
- curare i rapporti con i fornitori e con i committenti e svolgere attività lavorativa, anche da parte di parenti e affini, presso gli stessi.

Ciascun dipendente, nel rispetto della privacy individuale, è inoltre tenuto a comunicare informazioni circa le attività svolte al di fuori del tempo di lavoro, nel caso in cui queste possano apparire in conflitto d'interessi con **FUTURA COSTRUZIONI S.R.L.**

20.12 Utilizzo delle risorse aziendali

Tutti sono tenuti a operare con diligenza per tutelare le risorse aziendali, evitando utilizzi impropri che possano causare danno o riduzione di efficienza o, comunque, in contrasto con l'interesse di **FUTURA COSTRUZIONI S.R.L.**

Ciascuno è responsabile della protezione delle risorse affidate e ha il dovere di informare tempestivamente le unità preposte di eventuali minacce o eventi dannosi che si siano verificati.

Per quanto riguarda le applicazioni informatiche, ognuno è tenuto al rispetto delle politiche e delle norme aziendali inerenti la sicurezza informatica.

Articolo 21 – Fornitori

FUTURA COSTRUZIONI S.R.L. si impegna a ricercare nei fornitori e collaboratori esterni professionalità idonea e impegno alla condivisione dei principi e contenuti del Codice che definisce l'insieme dei valori ai quali, sia la stazione appaltante, sia tutte le imprese e i collaboratori esterni, devono necessariamente ispirare le proprie condotte.

Le relazioni con i fornitori, compresi i contratti finanziari e di consulenza, sono regolate, oltre che dalle leggi, da opportune procedure e devono avvenire garantendo la massima trasparenza, in coerenza con le responsabilità, gli ambiti di competenza e le attività operative attribuite e nel rispetto del sistema di deleghe e dei principi organizzativi di segregazione tra compiti e responsabilità incompatibili.

21.1 Tutela degli aspetti etici nelle forniture

FUTURA COSTRUZIONI S.R.L. si impegna a promuovere, nell'ambito delle attività di approvvigionamento, il rispetto delle condizioni di tutela e sicurezza dei lavoratori, l'attenzione alla qualità di beni, servizi e prestazioni, il rispetto dell'ambiente e il perseguimento del risparmio energetico, in modo conforme ai principi enunciati nel presente Codice Etico e di legge.

21.2 Esecuzione del contratto

La valutazione del rispetto delle condizioni contrattuali è effettuata in modo oggettivo e deve risultare da documentazione scritta. La relativa contabilizzazione sarà conclusa nei tempi stabiliti e conformemente alle specifiche procedure.

CODICE ETICO

21.3 Accettazione del Codice Etico da parte del fornitore

Il presente Codice Etico, sottoscritto per accettazione dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, deve essere allegato ai documenti prodotti in sede di offerta delle singole gare, a pena di esclusione dalle stesse, e costituisce un elemento del rapporto contrattuale.

21.4 Violazione del Codice Etico da parte dei fornitori

La violazione delle norme contenute nel presente Codice, configurata quale contestazione della violazione e non accettazione delle giustificazioni eventualmente addotte, comporta l'esclusione dalla gara, ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo, l'annullamento dell'aggiudicazione.

Articolo 22 – Informativa contabile e societaria

La trasparenza contabile si fonda sulla verità, accuratezza e completezza dell'informazione di base per le relative registrazioni contabili. Ciascun collaboratore è tenuto a operare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità, nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti interni.

Per ogni operazione è conservata agli atti un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire: l'agevole registrazione contabile; l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità; la ricostruzione accurata dell'operazione, anche per ridurre la probabilità di errori interpretativi.

Ciascuna registrazione deve riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto. E' compito di ogni collaboratore far sì che la documentazione sia facilmente rintracciabile e ordinata secondo criteri logici.

Chiunque tra il personale di **FUTURA COSTRUZIONI S.R.L.** venisse a conoscenza di omissioni, falsificazioni, trascuratezze della contabilità o della documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano, è tenuto a riferire i fatti con le modalità previste nella specifica procedura.

Articolo 23 – Società ed Enti

23.1 Pubblica Amministrazione

FUTURA COSTRUZIONI S.R.L. stabilisce rapporti con la Pubblica Amministrazione osservando rigorosamente le disposizioni normative, i regolamenti applicabili, le previsioni contenute nel Modello di

CODICE ETICO

Organizzazione e Gestione e nelle procedure interne, in modo da non compromettere la propria reputazione e integrità.

I dipendenti e i collaboratori esterni, le cui azioni possano essere riferibili a **FUTURA COSTRUZIONI S.R.L.**, devono tenere nei rapporti con la Pubblica Amministrazione comportamenti caratterizzati da correttezza, trasparenza e tracciabilità.

Nei confronti di dipendenti della Pubblica Amministrazione o di funzionari che agiscono per conto della Pubblica Amministrazione, vale quanto segue:

- non sono ammesse pratiche di corruzione attiva o passiva o comportamenti collusivi di qualsiasi natura o in qualsiasi forma. Si considerano atti di corruzione sia i pagamenti illeciti a enti o a loro dipendenti, sia i pagamenti illeciti fatti tramite persone che agiscono per conto di tali enti;
- non è consentito offrire denaro o compiere atti di cortesia commerciale (come omaggi o forme di ospitalità) a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o loro parenti, salvo che si tratti di beni materiali di modico valore commerciale. In ogni caso questi atti non devono essere esercitati come strumenti di pressione per ottenere favori illegittimi;
- è vietato inoltre promettere vantaggi o altre utilità a funzionari pubblici e a rappresentanti della Pubblica Amministrazione;
- in sede di trattativa d'affari o rapporto con la Pubblica Amministrazione, il personale incaricato non deve cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione;
- eventuali contatti informali con esponenti della Pubblica Amministrazione coinvolti nelle procedure di gara o nei procedimenti di concessione e/o autorizzazione, devono essere specificatamente motivati e tracciati;
- la Società non dovrà farsi rappresentare, nei confronti della Pubblica Amministrazione, da un consulente o da un soggetto terzo, quando si possano creare conflitti d'interesse.

Qualunque atto che contrasta con la correttezza nei rapporti con la Pubblica Amministrazione va prontamente segnalato alle funzioni interne competenti, con le modalità definite dalla specifica procedura.

23.2 Legalità, correttezza e trasparenza nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

La Società ispira e adegua la propria condotta al rispetto dei principi di legalità, correttezza e trasparenza, al fine di non indurre la Pubblica Amministrazione alla violazione dei principi dell'imparzialità e del buon andamento cui è tenuta.

I contatti con la Pubblica Amministrazione sono gestiti, in conformità con le apposite procedure aziendali, da chi è specificatamente e formalmente incaricato dalla Società di trattare o di avere contatti con pubblici ufficiali e/o incaricati di Pubblico Servizio appartenenti a dette amministrazioni.

Tutti i Destinatari, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, dovranno osservare gli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza della Società previsti dalle procedure interne e dovranno rendere disponibile ed accessibile, ove richiesta, ogni documentazione ed operazione, anche non economica, eseguita nell'ambito dei compiti e delle funzioni assegnatigli.

Nei rapporti di qualsiasi natura con la Pubblica Amministrazione è pertanto espressamente vietato porre in essere o istigare altri a porre in essere pratiche corruttive di ogni genere.

Nel caso di accessi, ispezioni e verifiche da parte di pubblici funzionari presso la Società, dovrà darsi immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

23.3 Omaggi, regalie e altre forme di benefici

In virtù del principio di integrità sul quale la Società fonda la propria reputazione, i dipendenti ed i collaboratori non devono accettare, neanche in occasione di festività, denaro, ristori, contributi, regali di valore eccessivo e altre utilità correlati alle loro attività professionali, che possa essere considerata illegale, non etica o compromettente.

Per nessuna ragione devono essere fatti regali a funzionari di imprese con le quali la società ha rapporti d'affari.

Non devono essere dati contributi che potrebbero essere considerati illeciti a partiti politici o a candidati a cariche pubbliche.

I dipendenti della Società non accetteranno trattenimenti o regali costosi (eccetto regali di valore simbolico) da fornitori, clienti e altri soggetti con cui la Società è in rapporti d'affari.

CODICE ETICO

In ogni caso, i dipendenti e collaboratori si astengono da pratiche non consentite dalla legge, dagli usi commerciali o dagli eventuali codici etici delle aziende o degli enti con i quali si hanno rapporti.

23.4 Utilizzo dei sistemi informatici della Pubblica Amministrazione

E' vietato alterare o tentare di alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico della Pubblica Amministrazione, nonché manipolare o tentare di manipolare i dati in esso contenuti ovvero inserirvi dati non veritieri.

23.5 Finanziamenti, contributi, sovvenzioni e erogazioni pubbliche

È proibito destinare a finalità diverse da quelle per cui sono stati eventualmente concessi contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato o da altro Ente pubblico nazionale ed estero. La Società condanna i comportamenti volti a ottenere, da parte dello Stato o di altro Ente pubblico nazionale ed estero, qualsiasi tipo di contributo, finanziamento, mutuo agevolato o altra erogazione dello stesso tipo, per mezzo di dichiarazioni e/o documenti allo scopo alterati o falsificati, o per il tramite di informazioni omesse o, più genericamente, per il tramite di artifici o raggiri, compresi quelli realizzati per mezzo di un sistema informatico o telematico, volti a indurre in errore l'ente erogatore.

23.6 Partiti politici e Organizzazioni Sindacali

FUTURA COSTRUZIONI S.R.L. non contribuisce in alcun modo al finanziamento di partiti, movimenti, comitati e organizzazioni politiche e sindacali, anche se aventi natura giuridica di associazione o fondazione agli stessi strumentale, né di loro rappresentanti e candidati.

I rapporti tra l'Azienda e le organizzazioni politiche e sindacali, per quanto riguarda materie d'interesse aziendale, sono ispirati al rispetto reciproco e alla collaborazione.

Ogni relazione deve essere autorizzata dalle strutture preposte, facendo particolare attenzione a evitare situazioni in cui possano verificarsi conflitti tra gli interessi di **FUTURA COSTRUZIONI S.R.L.** e quelli del collaboratore autorizzato a stabilire relazioni con l'organizzazione politica o sindacale.

In ogni caso, **FUTURA COSTRUZIONI S.R.L.** si astiene da comportamenti volti a esercitare pressioni, dirette o indirette, nei confronti di esponenti politici e sindacali per ottenere vantaggi.

CODICE ETICO

Articolo 24 – L’Organismo di Vigilanza

L’Organo deputato a vigilare sull’osservanza del presente Codice e di riferire sulla eventuale necessità dei suoi aggiornamenti è l’Organismo di Vigilanza.

L’Organismo di Vigilanza nell’esercizio delle proprie funzioni avrà libero accesso ai dati e alle informazioni aziendali utili allo svolgimento delle proprie attività e si coordinerà opportunamente con gli altri organi e le funzioni societarie competenti per la corretta attuazione e l’adeguato controllo dei principi del Codice.

I Destinatari sono tenuti a prestare la massima collaborazione nel favorire lo svolgimento delle funzioni dell’Organismo di Vigilanza.

Articolo 25 – Conoscenza e applicazione

Il presente Codice è portato a conoscenza di tutti i destinatari da parte dell’Organismo di Vigilanza.

Eventuali dubbi applicativi connessi al presente Codice devono essere tempestivamente discussi con l’Organismo di Vigilanza.

Tutti coloro che hanno rapporti con la Società, senza distinzioni o eccezioni, in Italia o all’estero, sono impegnati a fare osservare i principi e le norme del presente Codice. In nessun modo, agire a vantaggio della Società può giustificare l’adozione di comportamenti in contrasto con tali principi e norme. In particolare, tutti i destinatari sono tenuti a operare affinché tali principi e norme siano adeguatamente applicati.

Articolo 26 – Reporting interno

La vigilanza dell’attuazione del Codice e della sua applicazione è compito di tutti i Destinatari, che sono indistintamente e singolarmente tenuti a segnalare le eventuali inadempienze o mancata applicazione all’Organismo di Vigilanza.

Chiunque venga a conoscenza di violazioni ai principi del presente Codice e/o alle procedure operative che compongono il Modello o in genere il sistema di controllo interno, è tenuto a segnalarle prontamente all’Organismo di Vigilanza.

Tutti i Destinatari sono tenuti a riferire con tempestività e riservatezza al proprio responsabile di Area e/o all’Organismo di Vigilanza, ogni notizia di cui siano venuti a conoscenza nell’espletamento delle loro attività lavorative, circa violazioni di norme giuridiche, del Codice o altre disposizioni aziendali che possano, a

CODICE ETICO

qualunque titolo, coinvolgere l'impresa. I responsabili di Area devono vigilare sull'operato dei propri dipendenti e devono informare l'Organismo di Vigilanza. Valgono a tal fine le regole stabilite nella parte generale del Modello.

Articolo 27 – Sanzioni

La violazione dei principi e delle norme richiamati nel presente Codice configurano un illecito sul piano disciplinare e saranno trattati dalle competenti strutture in osservanza dei Contratti Collettivi Nazionali di lavoro vigenti e/o, se applicabile, del Codice Disciplinare, anche nei casi in cui il comportamento stesso costituisca reato di competenza della Magistratura ordinaria.

In caso di violazione da parte dei dirigenti si provvederà ad applicare le misure più idonee, in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale applicabile al dirigente.

Nell'ambito dei contratti di collaborazione professionale e fornitura di beni, servizi e lavoro, sono inserite clausole risolutive espresse in relazione ai comportamenti che siano risultati contrari ai principi del presente Codice.

Articolo 28 – Violazione al Codice Etico correlate al D. Lgs 231/01

L'adozione di principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati ex D. Lgs. 231/01 costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo.

A tal fine le regole comportamentali previste nel Codice costituiscono un riferimento di base cui i destinatari devono attenersi nello svolgimento delle attività aziendali sensibili ai fini del citato decreto e nei rapporti con gli interlocutori, tra i quali, un rilievo preminente spetta alla Pubblica Amministrazione.

Tutti i soggetti che identifichino una violazione al Codice Etico, una frode o un atto illecito o ravvisino, sulla base degli elementi disponibili, il sospetto che si stia verificando una violazione al Codice Etico, una frode o un atto illecito, devono tempestivamente segnalarlo all'Organismo di Vigilanza di **FUTURA COSTRUZIONI S.R.L.** attraverso una delle seguenti modalità di segnalazione:

- via posta elettronica alla casella email: O.d.V - whistleblowing@futuracostruzioni.com;
- via posta ordinaria, indirizzando la comunicazione all'Organismo di Vigilanza di **FUTURA COSTRUZIONI S.R.L.**, presso la sede operativa di via Paolo Trevisan n. 3, 00122 - Roma, Italia, con l'indicazione "Riservato" riportata esternamente sulla busta da lettere;

PARTE SPECIALE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

1. Premessa

Nella predisposizione del Modello, **FUTURA COSTRUZIONI S.R.L.** ha tenuto conto della propria organizzazione aziendale, al fine di identificare le aree di attività più esposte al rischio di potenziale commissione dei reati contemplati dal Decreto.

La Società ha tenuto altresì conto del proprio sistema di controllo interno al fine di valutarne la capacità a prevenire le fattispecie di reato previste dal Decreto nelle aree di attività identificate a rischio.

Il sistema di controllo interno di **FUTURA COSTRUZIONI S.R.L.** deve garantire, con ragionevole certezza, il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- obiettivo operativo, che riguarda l'efficacia e l'efficienza della Società nell'impiegare le risorse, nel proteggersi dalle perdite e nel salvaguardare il patrimonio aziendale;
- obiettivo di informazione completa, corretta e veritiera, che si traduce nella predisposizione di rapporti completi, tempestivi ed affidabili a supporto del processo decisionale all'interno e all'esterno dell'organizzazione aziendale;
- obiettivo di conformità a leggi e regolamenti, al fine di garantire che tutte le operazioni ed azioni siano condotte nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili, dei requisiti prudenziali e delle procedure aziendali interne.

Il sistema di controllo interno di **FUTURA COSTRUZIONI S.R.L.** si basa sui seguenti elementi:

- sistema organizzativo formalizzato e chiaro nell'attribuzione delle responsabilità;
- sistema di controllo di gestione e reporting;
- poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità attribuite ai Responsabili di Area;
- sistema di comunicazione interna e formazione del personale sui presupposti della normativa e sui contenuti del Modello;
- procedure operative interne relative ai principali processi aziendali.

Alla base del sistema di controllo interno di **FUTURA COSTRUZIONI S.R.L.** vi sono i seguenti principi:

- ogni operazione, transazione e azione deve essere veritiera, verificabile, coerente e documentata;

- nessuno deve poter gestire un intero processo in autonomia (c.d. segregazione dei compiti);
 - il sistema di controllo interno deve poter documentare l'effettuazione dei controlli, anche di supervisione.
- Tutto il personale, nell'ambito delle funzioni svolte, è responsabile della definizione e del corretto funzionamento del sistema di controllo attraverso i controlli di linea, costituiti dall'insieme delle attività di controllo che le singole unità operative svolgono sui loro processi.

1.1 Individuazione delle attività “a rischio”

La Società ha condotto un'attenta analisi dei propri strumenti di organizzazione, gestione e controllo, diretta a verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto e, ove si sia reso necessario, ad adeguarli.

Il Decreto prevede espressamente, al relativo art. 6, comma 2, lett. a), che il Modello dell'ente individui le attività aziendali, nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i reati di cui al medesimo Decreto.

È stata, dunque, condotta l'analisi delle attività aziendali di **FUTURA COSTRUZIONI S.R.L.** e delle relative strutture organizzative, allo specifico scopo di identificare le aree di attività aziendale a rischio, ossia quelle nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dal Decreto, le attività sensibili, le esemplificazioni di possibili modalità di realizzazione dei reati, nonché i processi nel cui svolgimento, sempre in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle fattispecie di reato (cosiddetti processi “strumentali/funzionali”).

La valutazione del grado di rischio, cui è esposta la Società, è stata effettuata in sede di mappatura delle attività aziendali, con riguardo a ciascuna attività sensibile e processo strumentale/funzionale, sulla base di considerazioni di tipo quantitativo e qualitativo che hanno tenuto conto, a titolo esemplificativo, dei seguenti fattori: frequenza dell'accadimento, dell'evento o dell'attività, gravità delle sanzioni potenzialmente associabili alla commissione di uno dei reati, danno di immagine derivante dalla possibile realizzazione di condotte illecite nelle attività a rischio.

L'identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto (cd. mappatura), come già sopra ricordato, è stata realizzata anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Area competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività di ciascun singolo settore dell'attività aziendale.

CODICE ETICO

I risultati dell'attività di mappatura sopra descritta, previamente condivisi con i referenti aziendali intervistati, sono stati raccolti in una scheda descrittiva (c.d. Matrice delle attività a rischio – reato), che illustra nel dettaglio i concreti profili di rischio di commissione dei reati richiamati dal Decreto, nell'ambito delle attività della Società.

La Matrice delle attività a rischio-reato è custodita presso la sede della Società, dall'Amministratore unico.

Nello specifico, è stato riscontrato il rischio di possibile commissione dei reati previsti dal Decreto nelle seguenti aree di attività aziendale:

a. Pubblici appalti

1. Partecipazione a bandi e presentazione dei progetti alla Commissione Aggiudicatrice.
2. Attuazione/realizzazione del progetto comunitario con particolare riferimento alle seguenti attività:
 - rapporti con i soggetti controllori in fase di verifica delle spese sostenute;
 - gestione delle gare d'appalto o degli affidamenti diretti per la fornitura di determinati servizi/prodotti nell'ambito della gestione dei progetti.

b. Gestione dei rapporti di profilo istituzionale con soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione

1. Gestione dei rapporti di "alto profilo" con soggetti Istituzionali e/o altri soggetti appartenenti a Enti pubblici di rilevanza nazionale e internazionale in occasione di incontri, conferenze, tavoli di lavoro, eventi promozionali e di divulgazione istituzionale.

c. Gestione dei rapporti e degli adempimenti verso enti pubblici e autorità amministrative indipendenti, anche in occasione di verifiche ed ispezioni

1. Gestione dei rapporti, anche per via telematica e anche in fase di verifiche ispettive, con Enti pubblici e Autorità Amministrative Indipendenti, quali a titolo esemplificativo:
 - Gestione dei rapporti con i Funzionari della Guardia di Finanza, dell'Agenzia delle Entrate e degli altri Enti competenti in materia fiscale e tributaria, anche in occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti e gestione delle relative comunicazioni;
 - Gestione delle comunicazioni e degli adempimenti nei confronti dell'Autorità Garante della Privacy, anche in occasione di verifiche ispettive, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (c.d. Codice Privacy);

CODICE ETICO

- Gestione delle comunicazioni e degli adempimenti richiesti dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici, anche in occasione di verifiche ispettive.

d. Gestione del sistema sicurezza ai sensi del d. Lgs. 81/2008 (testo unico sicurezza) e s.m.i

1. Espletamento e gestione degli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
2. Gestione dei rapporti con le Autorità di controllo in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in occasione di verifiche e ispezioni (es. ASL, Vigili del Fuoco, Ispettorato del Lavoro, etc.).

e. Gestione degli adempimenti in materia di assunzioni, cessazione del rapporto di lavoro, retribuzioni, ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali, relativi a dipendenti e collaboratori

1. Gestione dei rapporti con Funzionari competenti (INPS, INAIL, ASL, Direzione Provinciale del Lavoro ecc.), anche tramite il supporto di un consulente esterno, per l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento:
 - predisposizione delle denunce relative a costituzione, modifica ed estinzione del rapporto di lavoro;
 - comunicazione elenchi del personale attivo, assunto e cessato presso l'INAIL;
 - controlli e verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dalla normativa vigente;
 - predisposizione ed esecuzione dei pagamenti verso gli Enti pubblici competenti.
2. Gestione dei rapporti con i Funzionari Pubblici nell'ambito del rispetto dei presupposti e delle condizioni richieste dalla normativa vigente per le assunzioni agevolate, anche in occasione di verifiche ispettive:
 - stipula di una Convenzione Ordinaria o di Integrazione Lavorativa al fine di assolvere l'obbligo di assunzione dei disabili in maniera graduale e programmata;
 - presentazione del prospetto informativo riportante la situazione occupazionale dell'azienda ai competenti uffici istituiti presso i Centri per l'Impiego di ciascuna Provincia;
 - definizione del Piano formativo, durata, rispetto dei limiti d'età, etc.

f. Gestione dei contenziosi giudiziari e delle problematiche connesse

1. Gestione dei rapporti con i Giudici, con i loro consulenti tecnici e con i loro ausiliari, nell'ambito

CODICE ETICO

di procedimenti giudiziari (civili, penali, amministrativi), con particolare riferimento alla nomina dei legali e dei consulenti tecnici e di parte;

2. Gestione dei rapporti con soggetti che possono avvalersi della facoltà di non rispondere nel processo penale.

g. Gestione del sistema informativo aziendale

1. Utilizzo e gestione di software nell'ambito dei sistemi informativi aziendali;
2. Gestione delle attività connesse all'implementazione, manutenzione e aggiornamento del sito internet e della rete telematica aziendale.

h. Coordinamento e gestione della contabilità generale e formazione del bilancio

1. Coordinamento e gestione della contabilità generale, con particolare riferimento alle attività di:
 - rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi, finanziari ed economici;
 - corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi (es. clienti, fornitori);
 - gestione amministrativa e contabile dei cespiti;
 - accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso d'anno (es. costi del personale, penali contrattuali, finanziamenti passivi e relativi interessi, ecc.);
 - verifica dei dati provenienti dai sistemi alimentanti.
2. Raccolta e aggregazione dei dati contabili necessari per la predisposizione delle bozze di Bilancio civilistico e consolidato.
3. Collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo nello svolgimento delle attività di ripartizione degli utili di esercizio, delle riserve e restituzione dei conferimenti.

i. Gestione degli adempimenti societari

1. Gestione dei rapporti con i Funzionari degli Enti competenti in materia di adempimenti societari (ad es. CCIAA).
2. Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e i Soci nelle attività di verifica della gestione aziendale.
3. Tenuta delle scritture contabili e dei Libri Sociali.
4. Predisposizione della documentazione che sarà oggetto di discussione e delibera in Assemblea e gestione dei rapporti con tale Organo Sociale.

CODICE ETICO

Sono stati inoltre individuati i processi nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle fattispecie di reato (processi c.d. funzionali/strumentali):

- Acquisti di beni, servizi e consulenze
- Rapporti con la Pubblica Amministrazione e con le Autorità Amministrative Indipendenti
- Gestione dei flussi monetari e finanziari
- Selezione, assunzione e gestione del personale
- Gestione dei rimborsi spese e delle spese di rappresentanza
- Gestione sponsorizzazioni, donazioni e omaggi
- Gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro
- Gestione della sicurezza, manutenzione e sviluppo dei sistemi informativi
- Formazione del bilancio e gestione dei rapporti con Soci e Organi di Controllo

1.2. Principi generali di controllo interno

Il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di: esplicita formalizzazione delle norme comportamentali; chiara, formale e conoscibile descrizione ed individuazione delle attività, dei compiti e dei poteri attribuiti a ciascuna direzione e alle diverse qualifiche e ruoli professionali; precisa descrizione delle attività di controllo e loro tracciabilità; adeguata segregazione di ruoli operativi e ruoli di controllo.

In particolare devono essere perseguiti i seguenti principi generali di controllo interno:

Norme comportamentali

- Adozione del Codice Etico che descrive regole comportamentali di carattere generale a presidio delle attività svolte.

Definizioni di ruoli e responsabilità

- Adozione di un Modello organizzativo e di un Organigramma interno, regolarmente aggiornati, che individuano ruoli e responsabilità delle direzioni, delle funzioni e delle unità organizzative, descrivendo in maniera omogenea, le attività proprie di ciascuna struttura. Tale documento è disponibile, diffuso e conosciuto all'interno dell'organizzazione.

CODICE ETICO

Procedure e norme interne

- Le attività sensibili devono essere regolamentate attraverso strumenti normativi aziendali così che si possano identificare le modalità operative di svolgimento delle attività, dei relativi controlli e le responsabilità di chi ha operato;
- deve essere individuato e formalizzato un Responsabile per ciascuna attività sensibile, tipicamente coincidente con il responsabile della struttura organizzativa competente per la gestione dell'attività stessa;
- le procedure e norme interne devono essere adeguatamente diffuse e devono essere oggetto di monitoraggio periodico ai fini di un loro aggiornamento in virtù del mutato contesto normativo e aziendale.

Segregazione dei compiti

- All'interno di ogni processo aziendale rilevante, devono essere separati i soggetti incaricati della decisione e della sua attuazione rispetto a chi la registra e chi la controlla;
- non deve esservi identità soggettiva tra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che elaborano evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- deve esistere una chiara separazione dei compiti tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza almeno in relazione agli aspetti più critici di ciascun processo;
- la segregazione dei compiti deve essere evidenziata nell'ambito delle procedure aziendali adottate.

Poteri di firma e poteri autorizzativi interni

- Deve essere definito un sistema di deleghe all'interno del quale vi sia una chiara identificazione ed una specifica assegnazione dei poteri di firma e autorizzativi interni e dei relativi limiti;
- i poteri autorizzativi e di firma (deleghe, procure e connessi limiti di spesa) devono essere coerenti con le responsabilità organizzative assegnate;
- le procure devono essere coerenti con il sistema interno delle deleghe;
- sono previsti meccanismi di pubblicità delle procure verso gli interlocutori esterni;
- il sistema di deleghe deve identificare, tra l'altro:
 - i requisiti e le competenze professionali che il delegato deve possedere in ragione dello specifico ambito di operatività della delega;
 - l'accettazione espressa da parte del delegato o del subdelegato delle funzioni delegate e la

CODICE ETICO

conseguente assunzione degli obblighi conferiti;

- le modalità operative di gestione degli impegni di spesa;
- le deleghe sono attribuite secondo i principi di:
- autonomia decisionale e finanziaria del delegato;
- idoneità tecnico-professionale del delegato;
- disponibilità di risorse adeguate al compito e continuità delle prestazioni.
- L'assunzione di impegni e la gestione dei rapporti di qualsivoglia natura con la Pubblica Amministrazione sono riservate esclusivamente alle Aree aziendali a ciò preposte ed al personale autorizzato.

Attività di controllo e tracciabilità

- Nell'ambito delle procedure o di altra regolamentazione interna devono essere formalizzati i controlli operativi e le loro caratteristiche (responsabilità, evidenza, periodicità);
- la documentazione afferente alle attività sensibili deve essere adeguatamente formalizzata e archiviata in luogo idoneo alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti e di evitare danni, deterioramenti e smarrimenti;
- le fasi salienti delle attività sensibili devono essere oggetto di un'adeguata tracciabilità, finalizzata a:
- rendere chiaro chi ha svolto l'attività e chi ha effettuato il monitoraggio/controllo;
- permettere ad una terza persona di ripercorrere le fasi salienti del processo.
- devono essere ricostruibili la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, lo sviluppo delle operazioni materiali e di registrazione, con evidenza della loro motivazione e della loro causale, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate; deve essere prevista, laddove possibile, l'adozione di sistemi informatici, che garantiscano la corretta e veritiera imputazione di ogni operazione al soggetto che ne è responsabile e ai soggetti che vi partecipano. Il sistema deve prevedere l'impossibilità di modifica (non tracciata) delle registrazioni;
- il responsabile dell'attività sensibile deve produrre e mantenere adeguati report di monitoraggio che contengano evidenza dei controlli effettuati e di eventuali anomalie; coloro che effettuano il controllo degli adempimenti connessi all'espletamento delle attività sensibili devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;
- la Società deve essere pertanto dotata di uno o più archivi di riferimento, disponibili in caso di controllo;
- i documenti riguardanti l'attività della Società, ed in particolare i documenti o la documentazione informatica riguardanti attività sensibili sono archiviati e conservati, a cura della struttura organizzativa

CODICE ETICO

competente, con modalità tali da non permettere la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;

- l'accesso ai documenti già archiviati deve essere sempre motivato e consentito solo alle persone autorizzate in base alle norme interne o a quanto loro delegato, al Collegio Sindacale od Organo equivalente o ad altri organi di controllo interno, alla Società di Revisione e all'Organismo di Vigilanza;
- nelle comunicazioni ufficiali verso la Pubblica Amministrazione deve essere assicurata la tracciabilità delle fonti e degli elementi informativi.

PARTE SPECIALE "A" REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

A.1 La tipologia dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "A", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati negli artt. 24 e 25 del Decreto e suddivisi tra: reati potenzialmente realizzabili e reati che, per quanto non si possano escludere tout court, sono stati ritenuti remoti in considerazione delle attività svolte dalla Società ed in ogni caso ragionevolmente coperti dal rispetto dei principi etici e delle regole comportamentali enunciate nel Codice Etico adottato dalla Società. L'identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (cd. mappatura) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, sono state realizzate anche attraverso un'osservazione diretta di ciascuna Area aziendale competente.

I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti:

- Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319 c.p.). Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente). L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara). Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

CODICE ETICO

- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.). Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i fatti indicati negli artt. 318 e 319 c.p sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Il reato di corruzione in atti giudiziari può essere commesso nei confronti di giudici o membri del Collegio Arbitrale competenti a giudicare sul contenzioso/arbitrato nell'interesse dell'Ente (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio), e/o di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, quando questa sia una parte nel contenzioso, al fine di ottenere illecitamente decisioni giudiziali e/o stragiudiziali favorevoli.
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.). Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'art. 320 c.p. in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.). Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato per indurlo a compiere, omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri e tale offerta o promessa non sia accettata.
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (319 quater c.p.). Tale ipotesi di reato punisce la condotta dei soggetti apicali o dei soggetti subordinati che siano indotti a versare o promettere denaro o altra utilità, in ragione dell'abuso di potere del pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio.
- Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.). La fattispecie prevede un reato comune che può essere commesso da chiunque. Il fatto che costituisce reato consiste nel procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto a danno di un'altra persona (in questa fattispecie il danno deve essere subito dello Stato o da altro ente pubblico), inducendo, mediante artifici o raggiri, taluno in errore. Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.). La fattispecie introdotta dalla Legge 190 del 2012 è stata

CODICE ETICO

riformata dal Decreto Anticorruzione del 2018 prevedendo che chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.). Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici. E' opportuno notare che il reato di cui all'art. 640-bis assume carattere generale, rispetto a quello previsto e punito dall'art. 316-ter che assume invece carattere sussidiario. Inoltre il reato in questione può facilmente concorrere con quello di cui all'art. 316-bis, in quanto può concretizzare condotte prodromiche all'erogazione del contributo distratto dalla destinazione prevista.
- Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.). Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta). Tenuto conto che il momento del consumo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.
- Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.). Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea. In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si

CODICE ETICO

configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.). La fattispecie in esame è diretta a reprimere le ipotesi di illecito arricchimento conseguito alterando in qualunque modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico, condotta integrata quando si attui una interferenza con il regolare svolgimento di un processo di elaborazione dati al fine di ottenere uno spostamento patrimoniale ingiustificato. Altra modalità di realizzazione del reato consiste nell'intervento abusivo su dati, programmi o informazioni contenuti in un sistema informatico o telematico, intervento attraverso il quale l'agente procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno altrui. Da notare che la fattispecie in esame viene presa in considerazione dal Decreto soltanto nell'ipotesi in cui il fatto sia commesso in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico.
- Concussione (art. 317 c.p.). Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute. Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal Decreto; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi, nell'ambito di applicazione del Decreto stesso, nell'ipotesi in cui un Dipendente od un Agente della Società concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la società).
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis). La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.
- Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.). Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:
 - ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
 - ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
 - alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

CODICE ETICO

europee;

- ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1. alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2. a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

A.2 Aree a rischio

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione. Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio ai fini della presente Parte Speciale "A", sono:

a. Gestione dei rapporti di profilo istituzionale con soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione

1. Gestione dei rapporti di "alto profilo" con soggetti Istituzionali e/o altri soggetti appartenenti a Enti pubblici di rilevanza nazionale e internazionale in occasione di incontri, conferenze, tavoli di lavoro, eventi promozionali e di divulgazione istituzionale.

b. Gestione dei rapporti e degli adempimenti verso enti pubblici e autorità amministrative indipendenti, anche in occasione di verifiche ed ispezioni

1. Gestione dei rapporti, anche per via telematica e anche in fase di verifiche ispettive, con Enti pubblici e Autorità Amministrative Indipendenti, quali a titolo esemplificativo:
2. Gestione dei rapporti con i Funzionari della Guardia di Finanza, dell'Agenzia delle Entrate e degli altri Enti competenti in materia fiscale e tributaria, anche in occasione di verifiche, ispezioni ed

CODICE ETICO

accertamenti e gestione delle relative comunicazioni;

3. Gestione delle comunicazioni e degli adempimenti nei confronti dell'Autorità Garante della Privacy, anche in occasione di verifiche ispettive, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (c.d. Codice Privacy);
4. Gestione delle comunicazioni e degli adempimenti richiesti dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici, anche in occasione di verifiche ispettive.

c. Gestione del sistema sicurezza ai sensi del d. Lgs. 81/2008 (testo unico sicurezza) e s.m.i

1. Espletamento e gestione degli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
2. Gestione dei rapporti con le Autorità di controllo in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in occasione di verifiche e ispezioni (es. ASL, Vigili del Fuoco, Ispettorato del Lavoro, etc.).

d. Gestione degli adempimenti in materia di assunzioni, cessazione del rapporto di lavoro, retribuzioni, ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali, relativi a dipendenti e collaboratori

1. Gestione dei rapporti con Funzionari competenti (INPS, INAIL, ASL, Direzione Provinciale del Lavoro ecc.), anche tramite il supporto di un consulente esterno, per l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento:
 - predisposizione delle denunce relative a costituzione, modifica ed estinzione del rapporto di lavoro;
 - comunicazione elenchi del personale attivo, assunto e cessato presso l'INAIL;
 - controlli e verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dalla normativa vigente;
 - predisposizione ed esecuzione dei pagamenti verso gli Enti pubblici competenti.
2. Gestione dei rapporti con i Funzionari Pubblici nell'ambito del rispetto dei presupposti e delle condizioni richieste dalla normativa vigente per le assunzioni agevolate, anche in occasione di verifiche ispettive:
 - stipula di una Convenzione Ordinaria o di Integrazione Lavorativa al fine di assolvere l'obbligo di lavoro
 - assunzione dei disabili in maniera graduale e programmata;
 - presentazione del prospetto informativo riportante la situazione occupazionale dell'azienda ai competenti uffici istituiti presso i Centri per l'Impiego di ciascuna Provincia;
 - definizione del Piano formativo, durata, rispetto dei limiti d'età, etc.

e. Gestione dei contenziosi giudiziari e delle problematiche connesse

CODICE ETICO

- 1 Gestione dei rapporti con i Giudici, con i loro consulenti tecnici e con i loro ausiliari, nell'ambito di procedimenti giudiziari (civili, penali, amministrativi), con particolare riferimento alla nomina dei legali e dei consulenti tecnici e di parte.

f. Gestione degli adempimenti societari

1. Gestione dei rapporti con i Funzionari degli Enti competenti in materia di adempimenti societari (ad es. CCIAA).
2. Gestione dei rapporti con la Corte dei Conti, il Collegio Sindacale, la Società di Revisione e i Soci nelle attività di verifica della gestione aziendale.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere proposte dall'O.d.V. in considerazione del verificarsi di fattori esterni (ad esempio legislativi: introduzione di nuove categorie di reati) o di fattori interni (ad esempio, modifiche organizzative o di business).

A.3 Destinatari della Parte Speciale e principi di comportamento

La presente Parte Speciale si riferisce a tutti i Destinatari del Modello così come definiti nella Parte Generale. In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi di comportamento cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'O.d.V. e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Fermo restando il rispetto dei principi generali enunciati nella Parte Generale, la presente Parte Speciale, prevede l'espreso divieto a carico dei Destinatari del Modello, di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarle;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto

CODICE ETICO

prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto ed in particolare sono tenuti a osservare, oltre ai principi generali enunciati nella Parte Generale (cfr. 2.12), i seguenti principi:

- stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi, ivi inclusi coloro che possano proporsi o comunque fungere da intermediari verso pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio in cambio di un interesse o vantaggio, in tutte le attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- effettuare, ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, regali o vantaggi di altra natura, ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia a pubblici funzionari;
- distribuire omaggi al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire, secondo quanto previsto dal Codice etico, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico (ad esempio, la distribuzione di libri d'arte), o la brand image della Società. I regali offerti – salvo quelli di modico valore – devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
- effettuare prestazioni in favore dei consulenti, dei Partner e dei fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito o in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;

CODICE ETICO

- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- alterare il funzionamento di sistemi informativi e telematici o manipolare i dati in essi contenuti;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'O.d.V. eventuali situazioni di irregolarità;
- nei rapporti con interlocutori appartenenti alla Pubblica Amministrazione è fatto divieto di effettuare spese di rappresentanze (rimborso viaggi, soggiorni ecc.) ingiustificate;
- inoltre, nei confronti della Pubblica Amministrazione è fatto espresso divieto di:
 - esibire documenti e dati incompleti e/o comunicare dati falsi e alterati;
 - sottrarre o omettere l'esibizione di documenti veri;
 - omettere informazioni dovute;
- nel corso dei processi civili, penali o amministrativi, è fatto divieto di porre in essere (direttamente o indirettamente) qualsiasi attività che possa favorire o danneggiare una delle parti in causa;
- in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto di elargire, promettere o dare denaro o altra utilità a giudici, arbitri, funzionari di cancelleria, periti, testimoni, ecc., ovvero a persone comunque indicate da codesti soggetti, nonché adottare comportamenti – anche a mezzo di soggetti Terzi (es. professionisti esterni) - contrari alla legge e ai presidi aziendali, per influenzare indebitamente le decisioni dell'Organo giudicante ovvero le posizioni della Pubblica Amministrazione, quando questa sia una parte nel contenzioso;
- è altresì fatto divieto di favorire indebitamente gli interessi della Società inducendo con violenza o minaccia, o, alternativamente, con offerta di danaro o altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale;
- nell'ambito di ispezioni effettuate da parte delle autorità di vigilanza presso la sede della società, dovrà essere assicurata la presenza di almeno due soggetti appartenenti alla Struttura interessata dall'ispezione, fatte salve situazioni particolari delle quali dovrà essere data espressa e tempestiva comunicazione all'organismo di vigilanza.

A.4 Responsabile interno

CODICE ETICO

Per ogni area a rischio, come individuate al punto A.2, l'Organo amministrativo della Società, o un dirigente da questi incaricato, nomina un "Responsabile Interno" il quale:

- diviene il soggetto referente e responsabile delle attività a rischio;
- garantisce, nell'ambito delle aree a rischio di sua competenza, il rispetto dei principi di riferimento del Modello e la corretta attuazione del sistema dei controlli individuati;
- collabora con l'O.d.V. nello svolgimento di ogni attività necessaria ai fini dell'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo;
- comunica tempestivamente all'O.d.V. eventuali comportamenti rilevati non in linea con le regole di condotta adottate in aderenza ai principi del Modello.

Ogni Responsabile Interno può delegare le attività operative a referenti da lui indicati, dandone comunicazione all'O.d.V..

A.5 I Processi strumentali

Di seguito sono riportati i processi c.d. strumentali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale:

- Acquisti di beni, servizi e consulenze
- Rapporti con la Pubblica Amministrazione e con le Autorità Amministrative Indipendenti
- Gestione dei flussi monetari e finanziari
- Selezione, assunzione e gestione del personale
- Gestione dei rimborsi spese e delle spese di rappresentanza
- Gestione sponsorizzazioni, donazioni e omaggi
- Gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro
- Formazione del bilancio e gestione dei rapporti con Soci e Organi di Controllo

PARTE SPECIALE "B" - REATI SOCIETARI

B.1 Le tipologie dei reati societari (art. 25-ter del Decreto)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "B", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione

CODICE ETICO

dei reati in essa contemplati e indicati all'art. 25-ter del Decreto (di seguito i "Reati Societari) e suddivisi tra: reati potenzialmente realizzabili e reati che, per quanto non si possano escludere tout court, sono stati ritenuti remoti in considerazione delle attività svolte dalla Società ed in ogni caso ragionevolmente coperti dal rispetto dei principi etici e delle regole comportamentali enunciate nel Codice Etico adottato dalla Società. L'identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (cd. mappatura) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, è stata realizzata anche attraverso un'analisi di ciascuna Area aziendale competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività di ciascun singolo settore dell'attività aziendale.

I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti:

- **False comunicazioni sociali e comunicazioni sociali in danno della Società, dei Soci o dei Creditori (artt. 2621 e 2622 c.c.).**

I reati previsti dagli artt. 2621 e 2622 possono essere commessi esclusivamente dagli amministratori, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dai sindaci o dai liquidatori della società. La fattispecie prevista dall'art. 2621 c.c. è configurata come contravvenzione, mentre quella prevista dall'art. 2622 c.c. è configurata come delitto, punito a querela della persona offesa se commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori di una società non quotata (art. 2622, primo comma, c.c.) e perseguibile d'ufficio se commesso dai medesimi esponenti di una società quotata (art. 2622, terzo comma, c.c.). L'elemento che distingue la contravvenzione ex art. 2621 c.c. dalle due fattispecie delittuose di cui all'art. 2622 c.c. è costituito dall'aver, in questi ultimi due casi, cagionato un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori. Oggetto delle condotte punibili sono i bilanci, le relazioni o le altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico. La false informazioni punibili hanno ad oggetto la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo (nel caso che si tratti di bilancio consolidato). La punibilità è estesa anche all'ipotesi nella quale le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dall'ente per conto di terzi (si pensi ad esempio che secondo alcuni autori tale previsione normativa – senz'altro applicabile alle comunicazioni rese dalle imprese di investimento e dagli organismi di investimento collettivo del risparmio – riguarderebbe anche i depositi della clientela presso gli istituti di credito, i beni detenuti a noleggio, in leasing o con patto di riservato dominio). Le modalità della condotta incriminata possono estrinsecarsi tanto in forma attiva (esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni) quanto in forma omissiva. Per quanto concerne la forma attiva, è opportuno considerare che il canone interpretativo maggiormente rigoroso include nell'area del penalmente rilevante

CODICE ETICO

anche le valutazioni verificabili attraverso parametri idonei (escludendo le valutazioni di natura schiettamente soggettiva). Quanto alla forma omissiva, il fatto è integrato dalla omissione di informazioni imposte dalla legge (viene quindi in considerazione ogni legge che imponga una comunicazione con obblighi specifici nonché con clausole generali che rimandino al principio della completezza dell'informazione): con riferimento alle valutazioni, si può ipotizzare che l'omessa indicazione dei criteri utilizzati per le valutazioni possa integrare una omissione significativa. Il mancato superamento anche di una delle soglie quantitative stabilite (variazione del 5% del risultato economico di esercizio al lordo delle imposte; variazione dell'1% del patrimonio netto; variazione del 10% rispetto alla valutazione corretta per le valutazioni estimative) importa per ciò solo la non rilevanza penale del fatto. Residua tuttavia in tali ipotesi la configurabilità di un illecito amministrativo di cui sono chiamati a rispondere amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori. L'illecito amministrativo in discorso, che non genera responsabilità diretta dell'ente ai sensi del d. lgs 231/01, è punito con la sanzione pecuniaria da 10 a 100 quote e con le sanzioni della «interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché di ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa».

- **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

Tale ipotesi di reato consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- **Impedito controllo (art. 2625 c.c.)**

Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali qualora tale condotta abbia cagionato un danno ai soci. L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

- **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte: a) formazione o aumento in modo fittizio del capitale

CODICE ETICO

sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti. Si precisa che non è, invece, incriminato l'omesso controllo ed eventuale revisione da parte di amministratori e sindaci, ai sensi dell'art. 2343, 3° comma, c.c. della valutazione dei conferimenti in natura contenuta nella relazione di stima redatta dall'esperto nominato dal Tribunale.

- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)**

Si tratta di due ipotesi di reato distinte per modalità di condotta e momento offensivo:

- la prima si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni previste dalla legge alle Autorità pubbliche di Vigilanza (al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste ultime) di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero mediante l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria. La responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi;
- la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche Autorità, attuato consapevolmente e in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle Autorità medesime. Il termine "Autorità pubblica di Vigilanza" (letteralmente, "autorità di vigilanza") è chiaramente generico, completamente indeterminato e fa sorgere rilevanti dubbi interpretativi.

In maniera precauzionale il termine è stato interpretato in maniera tale da includere tutte le autorità amministrative esistenti nel nostro sistema giuridico senza considerare il tipo di vigilanza concretamente svolto dalle stesse e l'indipendenza dal potere politico: pertanto, l'autorità garante per la protezione dei dati personali (così come l'autorità garante della concorrenza e del mercato e l'autorità per la garanzia nelle comunicazioni) può essere considerata autorità di vigilanza, l'esercizio delle funzioni di tali autorità è tutelato dal dettato normativo dell'articolo 2638 c.c. Dato quanto sopra, il reato di cui all'articolo 2638 c.c. deve essere riferito a specifiche e determinate tipologie di informazione, che possono attenersi alla posizione economica e finanziaria del soggetto sottoposto alla vigilanza dell'autorità in questione. Tale requisito richiesto espresso dalla legge limita la sua applicazione e richiede di riflettere sulla tipologia di dati e informazioni che nel caso specifico verranno comunicati all'autorità di vigilanza, il reato si realizza solo quando l'informazione comunicata ha le caratteristiche previste dalla legge. Considerazioni analoghe devono essere fatte con

CODICE ETICO

riferimento ai rapporti della Società con le altre autorità di vigilanza. Soggetti attivi dell'ipotesi di reato descritta sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori.

- **Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)**

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite. Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art.110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

- **Corruzione tra privati (2635 c.c.)**

Tale ipotesi di reato rileva ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente qualora i soggetti apicali o i soggetti subordinati diano o promettano denaro o altra utilità a:

- amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di altre società;
 - coloro che siano sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto che precede.
- Si fa presente che l'ente risponderà del reato quando i predetti soggetti agiscano come corruttori, non anche quando siano stati corrotti.

- **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli. Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art.110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

CODICE ETICO

- **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**

Tale ipotesi di reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da “chiunque” ponga in essere la condotta criminosa.

I reati la cui commissione è stata ritenuta remota sono i seguenti:

- **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.).**

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere – fuori dai casi consentiti dalla legge – all'acquisto od alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società (o dalla società controllante) che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Inoltre, è configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi.

- **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.).**

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori.

- **Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.).**

Tale ipotesi di reato consiste nella violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, comma primo, c.c. da parte dell'amministratore di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi fra il pubblico in maniera rilevante ai sensi dell'art. 116 TUF (ovvero di altri soggetti sottoposti a vigilanza), se dalla predetta violazione siano derivati danni alla società o a terzi. L'art.

CODICE ETICO

2391, comma primo, c. c. impone agli amministratori delle società per azioni di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Gli amministratori delegati devono altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'Organo collegiale. L'amministratore unico deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

- **Estensione delle qualifiche soggettive (art. 2639 c.c.)**

Per tutti i reati previsti dal paragrafo B.1, al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione. Fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applicano anche a coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi.

- **Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)**

Tale ipotesi di reato consiste nella diffusione notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari. Anche questo è un reato comune, che può essere commesso da “chiunque” ponga in essere la condotta criminosa.

B.2 Aree a rischio

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio, ai fini della presente Parte speciale “B” del Modello, e le correlate “attività sensibili”, risultano essere le seguenti:

CODICE ETICO

a. Coordinamento e gestione della contabilità generale e formazione del bilancio

1. Coordinamento e gestione della contabilità generale, con particolare riferimento alle attività di:
 - rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi, finanziari ed economici;
 - corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi (es. clienti, fornitori);
 - gestione amministrativa e contabile dei cespiti;
 - accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso d'anno (es. costi del personale, penali contrattuali, finanziamenti passivi e relativi interessi, ecc.);
 - verifica dei dati provenienti dai sistemi alimentanti.
2. Raccolta e aggregazione dei dati contabili necessari per la predisposizione del Bilancio di esercizio.
3. Collaborazione e supporto all'Organo amministrativo nello svolgimento delle attività di ripartizione degli utili di esercizio, delle riserve e restituzione dei conferimenti.

b. Gestione degli adempimenti societari

1. Tenuta delle scritture contabili e dei Libri Sociali;
2. Predisposizione della documentazione che sarà oggetto di discussione e delibera in Assemblea e gestione dei rapporti con tale Organo Sociale.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere proposte dall'O.d.V. in considerazione del verificarsi di fattori esterni (ad esempio legislativi: introduzione di nuove categorie di reati) o di fattori interni (ad esempio, modifiche organizzative o di business).

B.3 Destinatari della Parte Speciale e principi di comportamento

La presente Parte Speciale si riferisce a tutti i Destinatari del Modello, così come definiti nella Parte Generale del presente Modello che, a qualunque titolo, operino negli ambiti aziendali interessati dalle attività e dagli adempimenti di natura societaria e nelle aree di business. In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi di comportamento cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'O.d.V. e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto, a carico dei Destinatari, di:

CODICE ETICO

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-ter del d.lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, l'obbligo a carico dei Destinatari di rispettare, oltre ai principi generali enunciati nella Parte Generale, i seguenti principi di comportamento:

1. Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire al socio ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
2. Osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
3. Assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
4. Effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- a. con riferimento al precedente punto 1:
 1. rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
 2. omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- b. con riferimento al precedente punto 2:
 1. restituire conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
 2. ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
 3. effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;

CODICE ETICO

4. procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale;
- c. con riferimento al precedente punto 3:
1. porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte del socio, del Collegio Sindacale o della società di revisione;
 2. porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
 3. mantenere traccia di tutta la documentazione richiesta e consegnata agli organi di controllo, nonché di quella utilizzata nell'ambito delle attività assembleari;
- d. con riferimento al precedente punto 4:
1. omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti dell'Autorità di Vigilanza, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalla predetta autorità;
 2. esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società;
 3. porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

Al fine di prevenire la commissione del reato di corruzione tra privati, è fatto inoltre divieto di:

- effettuare ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, regali o vantaggi di altra natura, ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia, a soggetti appartenenti ad enti privati;
- distribuire omaggi al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire, secondo quanto previsto dal Codice etico, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a soggetti appartenenti ad enti privati, o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico (ad esempio, la distribuzione di libri

CODICE ETICO

d'arte), o la brand image della Società. I regali offerti – salvo quelli di modico

- valore – devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.), in favore di soggetti appartenenti ad enti privati, che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
- effettuare prestazioni in favore dei consulenti, dei partner e dei fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito o in relazione al tipo di incarico da svolgere.

Ad integrazione dei principi di comportamento, si prescrivono le seguenti regole di comportamento, funzionali alla riduzione al minimo del rischio di commissione di taluni reati, come di seguito indicato.

- a. Per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali (ex art. 2621 c.c.) e false comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori (ex art. 2622 c.c.), la redazione del bilancio annuale, della relazione sulla gestione e della relazione semestrale richiede:
 1. la sottoscrizione da parte dei responsabili che hanno concorso alla formazione della bozza di bilancio e delle altre comunicazioni sociali di una dichiarazione attestante la veridicità, la completezza e la coerenza dei dati e delle informazioni ivi contenute;
 2. l'esame del progetto di bilancio, antecedentemente all'approvazione assembleare, da parte dell'Organismo di Vigilanza;
 3. la verifica, con cadenza periodica, dei saldi dei conti di contabilità generale al fine di garantire la quadratura della contabilità generale con i rispettivi partitari e con i conti sezionali;
 4. l'identificazione delle risorse interessate, dei dati e delle informazioni che le stesse devono fornire, nonché delle tempistiche, per la predisposizione del bilancio o di altra comunicazione sociale;
 5. la verifica della completezza e correttezza dei dati e delle informazioni comunicate dalle suddette risorse e sigla sulla documentazione analizzata;
 6. lo svolgimento e formalizzazione dell'analisi degli scostamenti rispetto ai dati del periodo precedente e formalizzazione delle motivazioni che hanno portato i maggiori scostamenti.
- b. Per la prevenzione dei reati di indebita restituzione di conferimenti (ex art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (ex art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni sociali (ex art. 2628), operazioni in pregiudizio dei creditori (ex art. 2629 c.c.), formazione fittizia del capitale (ex art. 2632 c.c.), considerato che l'obiettivo è evitare tutte le condotte idonee, anche solo potenzialmente, a ledere l'integrità del capitale sociale, è necessario:
 1. assegnare specificatamente le responsabilità decisionali ed operative per l'effettuazione di attività che

CODICE ETICO

vengono ad incidere sul capitale sociale e stabilire meccanismi di coordinamento tra le varie funzioni coinvolte;

2. informare delle attività di cui al punto precedente l'Organismo di Vigilanza.
- c. Per la prevenzione dei reati di omessa convocazione dell'assemblea (ex art. 2631 c.c.) e illecita influenza sull'assemblea (ex art. 2636 c.c.), considerato che si tratta di condotte illecite dirette ad influenzare la libera e corretta formazione della volontà assembleare e del mercato è necessario disciplinare le procedure attraverso le quali l'Organo amministrativo rilascia informazioni ai soci in ordine alle materie all'ordine del giorno, anche attraverso l'adozione di uno specifico regolamento assembleare;
- d. Per la prevenzione dei reati inerenti i rapporti con il Collegio Sindacale e i revisori, i soggetti che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione di tali rapporti sono tenuti ad eseguire le seguenti attività e controlli:
1. espletare le attività conseguenti alle richieste del Collegio Sindacale e dei revisori, fornendo le informazioni e l'eventuale documentazione tempestivamente, verificandone previamente l'integrità e la completezza;
 2. assicurare la tracciabilità della consegna della documentazione richiesta, archiviando documenti di presa in consegna della documentazione sottoscritti dai componenti del Collegio Sindacale e dai responsabili delle attività di revisione esterna.

B.4 Responsabile interno

Per ogni area a rischio, come individuate al punto B.2, l'Organo amministrativo della società, o un dirigente da questi incaricato, nomina un "Responsabile Interno" il quale:

- diviene il soggetto referente e responsabile delle attività a rischio;
- garantisce, nell'ambito delle aree a rischio di sua competenza, il rispetto dei principi di riferimento del Modello e la corretta attuazione del sistema dei controlli individuati;
- collabora con l'O.d.V. nello svolgimento di ogni attività necessaria ai fini dell'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo;
- comunica tempestivamente all'O.d.V. eventuali comportamenti rilevati non in linea con le regole di condotta adottate in aderenza ai principi del Modello.

Ogni Responsabile Interno può delegare le attività operative a referenti da lui indicati, dandone

comunicazione all'O.d.V..

B.5 I processi strumentali

Di seguito sono riportati i processi c.d. strumentali/funzionali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale:

- a. Acquisto di beni, servizi, lavori e consulenze;
- b. Formazione del bilancio e gestione dei rapporti con Soci e Organi di Controllo.

PARTE SPECIALE "C" - REATI DI CRIMINALITÀ INFORMATICA

C.1 Le tipologie dei reati di criminalità informatica (art. 24-bis del decreto)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "C", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati all'art. 24-bis del Decreto, e suddivisi tra: reati potenzialmente realizzabili

CODICE ETICO

e reati che, per quanto non si possano escludere tout court, sono stati ritenuti remoti in considerazione delle attività svolte dalla Società ed in ogni caso ragionevolmente coperti dal rispetto dei principi etici e delle regole comportamentali enunciate nel Codice Etico adottato dalla Società. L'identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (cd. mappatura) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, sono state realizzate anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Area aziendale competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività di ciascun singolo settore dell'attività aziendale.

I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti:

- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.).

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.

I reati la cui commissione è stata ritenuta remota, sono i seguenti:

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.).

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2. se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
3. se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri

CODICE ETICO

casi si procede d'ufficio.

- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies.c.p.).**

Se il fatto di cui all'art. 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da 1 a 4 anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da 3 a 8 anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

- **Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).**

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a 3 anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

- **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.).**

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a un anno e con la multa sino a cinquemilacentosessantaquattro euro. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.164 euro a 10.329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.).**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al n. 1) del secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

- **Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o**

CODICE ETICO

interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.).

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a 10.329 euro.

- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.).

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1. in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
2. da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
3. da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro

CODICE ETICO

anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da 3 a 8 anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.).**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da 1 a 5 anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

- **Trattamento illecito di dati (art. 167 D.Lgs. 196/2003).**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per se' o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, è punito, se dal fatto deriva documento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per se' o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva documento, con la reclusione da uno a tre anni.

- **Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante (art. 168 D.Lgs. 196/2003).**

Chiunque, nella notificazione di cui all'articolo 37 o in comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

- **Inosservanza di provvedimenti del Garante (art. 170 D.Lgs. 196/2003)**

Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi degli articoli 26, comma 2, 90, 150, commi 1 e 2, e 143, comma 1, lettera c), è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

- **Indebito utilizzo, falsificazione, alterazione e ricettazione di carte di credito o di pagamento (articolo 55 comma 9 D.Lgs. 231/2007).**

Chiunque, al fine di trarne profitto per se' o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per se' o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonchè ordini di pagamento prodotti con essi.

- **Frode informatica commessa con sostituzione d'identità digitale (art. 640-ter c.p. come modificato dallo stesso D.L. 93/2013)**

All'articolo 640-ter del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a. dopo il secondo comma, è inserito il seguente: "La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con sostituzione dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti";
- b. all'ultimo comma, dopo le parole "di cui al secondo" sono inserite le seguenti: "e terzo".

C.2 Aree a rischio

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, ai fini della presente Parte speciale "C" del Modello, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio e le correlate "attività sensibili", sono:

- a. Gestione dei rapporti e degli adempimenti verso enti pubblici e autorità amministrative indipendenti, anche in occasione di verifiche ed ispezioni**

1. Gestione dei rapporti, anche per via telematica e anche in fase di verifiche ispettive, con Enti pubblici e Autorità Amministrative Indipendenti, quali a titolo esemplificativo:
2. Gestione dei rapporti con i Funzionari della Guardia di Finanza, dell'Agenzia delle Entrate e degli altri Enti competenti in materia fiscale e tributaria, anche in occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti e gestione delle relative comunicazioni;
3. Gestione delle comunicazioni e degli adempimenti nei confronti dell'Autorità Garante della Privacy,

CODICE ETICO

anche in occasione di verifiche ispettive, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (c.d. Codice Privacy);

4. Gestione delle comunicazioni e degli adempimenti richiesti dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici, anche in occasione di verifiche ispettive.

b. Gestione del sistema informativo aziendale

1. Utilizzo e gestione di software nell'ambito dei sistemi informativi aziendali.
2. Gestione delle attività connesse all'implementazione, manutenzione e aggiornamento del sito internet e della rete telematica aziendale.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere proposte dall'O.d.V. in considerazione del verificarsi di fattori esterni (ad esempio legislativi: introduzione di nuove categorie di reati) o di fattori interni (ad esempio, modifiche organizzative o di business).

C.3 Destinatari della Parte Speciale e principi di comportamento

La presente Parte Speciale si riferisce a tutti i Destinatari del Modello così come definiti nella Parte Generale ed ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi di comportamento cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'O.d.V., e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Fermo restando il rispetto dei principi generali enunciati nella Parte Generale, la presente Parte Speciale (i) prevede che l'utilizzo delle risorse informatiche e di rete avvenga in modo corretto, in conformità a quanto previsto dalle procedure aziendali interne e nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dalla Società e (ii) prevede l'esplicito divieto, a carico di tutti i Destinatari, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- porre in essere condotte, anche con l'ausilio di terzi, miranti ad accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi utilizzati dalla Pubblica Amministrazione o a sistemi informativi altrui con l'obiettivo di:
 - acquisire abusivamente informazioni contenute nei suddetti Sistemi Informativi;
 - danneggiare, distruggere o alterare dati o programmi contenuti nei suddetti Sistemi Informativi;

CODICE ETICO

- alterare, in qualsiasi modo, il funzionamento del sistema informativo;
- utilizzare abusivamente codici d'accesso a sistemi informatici e telematici nonché procedere alla diffusione degli stessi;
- formare falsamente documenti societari aventi rilevanza esterna, mediante accesso ai sistemi e alterazione dei dati;
- distruggere, alterare, danneggiare informazioni, dati, programmi informatici della Società o della Pubblica Amministrazione, per ottenere vantaggi o condizioni favorevoli per l'azienda;
- porre in essere condotte miranti alla distruzione o all'alterazione dei documenti informatici aventi finalità probatoria in assenza di una specifica autorizzazione;
- utilizzare o installare programmi diversi da quelli autorizzati;
- aggirare o tentare di aggirare i meccanismi di sicurezza aziendali;
- lasciare il proprio Personal Computer incustodito;
- rivelare ad alcuno le proprie credenziali di autenticazione (nome utente e password) alla rete aziendale o anche ad altri siti/sistemi;
- detenere o diffondere abusivamente codici di accesso a sistemi informatici o telematici di terzi o di enti pubblici;
- entrare nella rete aziendale e nei programmi con un codice d'identificazione utente diverso da quello assegnato.

I Responsabili delle Aree operative devono attivarsi, in base al proprio ruolo e responsabilità, al fine di porre in essere le azioni necessarie a:

- verificare la sicurezza dei sistemi informativi utilizzati segnalando all'Area Comunicazione e Servizi eventuali carenze;
- identificare e segnalare all'Area Comunicazione e Servizi, per gli aspetti di competenza, le potenziali vulnerabilità nel sistema dei controlli IT;
- assicurare la corretta implementazione tecnica del sistema di “deleghe e poteri” aziendale a livello di Sistemi Informatici ed abilitazioni utente riconducibile ad una corretta segregazione dei compiti;
- monitorare, per la parte di rispettiva competenza, il corretto utilizzo degli accessi (user-id, password) ai Sistemi Informatici di terze parti;
- vigilare sulla corretta applicazione di tutti gli accorgimenti ritenuti necessari al fine di fronteggiare, nello specifico, i delitti informatici e di trattamento illecito dei dati, suggerendo ogni più opportuno adeguamento.

CODICE ETICO

Sono infine previste le seguenti regole nell'utilizzo e nella gestione dei sistemi informativi aziendali:

- deve essere assicurata una corretta gestione degli utenti di amministrazione, con la finalità di impedire l'utilizzo di tali credenziali a personale non autorizzato;
- devono essere assicurati il corretto mantenimento e l'integrità dei file di log generati dai sistemi;
- deve essere assicurata un'adeguata manutenzione/aggiornamento periodico delle credenziali utente al fine di prevenire eventuali erronee abilitazioni ai sistemi applicativi. A tal fine devono essere osservate, con riferimento ai diversi applicativi aziendali, le regole atte ad assicurare l'aggiornamento delle password dei singoli utenti;
- la navigazione in Internet e l'utilizzo della posta elettronica attraverso i Sistemi Informatici aziendali deve avvenire esclusivamente per lo svolgimento della propria attività lavorativa;
- non è consentito l'accesso alle aree riservate (quali server rooms, locali tecnici, ecc.) alle persone che non dispongono di idonea autorizzazione, temporanea o permanente;
- deve essere garantita la sicurezza fisica dell'infrastruttura tecnologica della Società, anche mediante monitoraggio delle attività di gestione e manutenzione sulla stessa.

Nell'ambito delle attività svolte, i fornitori terzi devono rispettare i principi di comportamento e le regole indicate nella presente Parte Speciale al fine di tutelare la sicurezza dei dati ed il corretto utilizzo dei sistemi informativi aziendali.

C.4 Responsabile interno

Per ogni area a rischio, come individuate al punto C.2, l'Organo amministrativo della società, o un dirigente da questi incaricato, nomina un "Responsabile Interno".

Il Responsabile Interno:

- diviene il soggetto referente e responsabile delle attività a rischio;
- garantisce, nell'ambito delle aree a rischio di sua competenza, il rispetto dei principi di riferimento del Modello e la corretta attuazione del sistema dei controlli individuati;
- collabora con l'O.d.V. nello svolgimento di ogni attività necessaria ai fini dell'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo;
- comunica tempestivamente all'O.d.V. eventuali comportamenti rilevati non in linea con le regole di condotta adottate in aderenza ai principi del Modello;

Ogni Responsabile Interno può delegare le attività operative a referenti da lui indicati, dandone comunicazione all'O.d.V..

C.5 I processi strumentali

Di seguito sono riportati i processi c.d. strumentali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle fattispecie di reato contemplate nella presente Parte Speciale:

- Gestione della sicurezza, manutenzione e sviluppo dei sistemi informativi.

PARTE SPECIALE “D” - “INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA”

D.1 Le tipologie di reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria” (art. 25-decies del decreto)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “D”, si provvede qui di seguito a fornire l'elenco dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 25-decies del Decreto. L'identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (cd. mappatura) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, sono state realizzate anche attraverso l'osservazione di ciascuna Area aziendale competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività di ciascun singolo settore dell'attività aziendale.

- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c. p.).**

L'art. 377-bis c.p. punisce il fatto di chi induce (mediante violenza o minaccia o con l'offerta o la promessa

di danaro o altra utilità) a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando tale soggetto ha la facoltà di non rispondere. La condotta di induzione a non rendere dichiarazioni (cioè di avvalersi della facoltà di non rispondere ovvero di rendere dichiarazioni false) deve essere realizzata in modo tipico (o mediante violenza o minaccia, ovvero con l'offerta di denaro o di qualunque altra utilità). Il soggetto passivo è necessariamente un soggetto al quale la legge attribuisca la facoltà di non rispondere: l'indagato (o l'imputato) di reato connesso o collegato (sempre che gli stessi non abbiano già assunto l'ufficio di testimone), nonché a quella ristretta categoria di testimoni (i prossimi congiunti), cui l'art. 199 c.p.p. conferisce la facoltà di astenersi dal testimoniare. Non è facile immaginare una casistica che possa determinare la responsabilità dell'ente, ma è ipotizzabile il caso di un dipendente imputato o indagato che venga indotto a rendere false dichiarazioni (o ad astenersi dal renderle) per evitare un maggior coinvolgimento della responsabilità risarcitoria dell'ente stesso collegata al procedimento penale nel quale il dipendente è coinvolto.

D.2 Aree a rischio

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, ai fini della presente Parte speciale "D" del Modello, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio e le correlate "attività sensibili", sono:

- **GESTIONE DEI CONTENZIOSI GIUDIZIALI E DELLE PROBLEMATICHE CONNESSE**
Gestione dei rapporti con soggetti che possono avvalersi della facoltà di non rispondere nel processo penale. Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere proposte dall'O.d.V. in considerazione del verificarsi di fattori esterni (ad esempio legislativi: introduzione di nuove categorie di reati) o di fattori interni (ad esempio, modifiche organizzative o di business).

D.3 Destinatari della Parte Speciale: principi di comportamento

La presente Parte Speciale si riferisce a tutti i Destinatari del Modello così come definiti nella Parte Generale. In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi di comportamento cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'O.d.V., e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Fermo restando il rispetto dei principi generali enunciati nella Parte Generale, la presente Parte Speciale prevede l'esplicito divieto a carico di tutti i Destinatari di:

CODICE ETICO

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- prendere contatti con dipendenti o terzi coinvolti in procedimenti penali, allo scopo di indurli a rendere dichiarazioni atte ad evitare l'eventuale rischio di un coinvolgimento della società;
- porre in essere atti di minaccia o altre forme analoghe di coartazione ovvero di dare o promettere elargizioni in danaro o altre forme di utilità affinché il soggetto (dipendente o terzo) coinvolto in un procedimento penale non presti una fattiva collaborazione al fine di rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti e correttamente rappresentative dei fatti o non esprima liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti, esercitando la propria facoltà di non rispondere attribuita dalla legge, in virtù delle suddette forme di condizionamento.

In particolare, nel corso di procedimenti giudiziari, è fatto divieto di:

- elargire somme di denaro ai soggetti coinvolti quali testimoni nel procedimento penale;
- offrire omaggi e regali alle figure coinvolte come testimoni in un procedimento penale o a loro familiari, o a conferire loro qualsiasi forma di utilità che possa influenzare la testimonianza o impedirla, ostacolarla o indurre a false dichiarazioni in fase di dibattimento per assicurare un qualsivoglia vantaggio per l'azienda;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, promozione, ecc.) alle persone coinvolte quali testimoni in un procedimento penale, o loro familiari;
- effettuare alle persone coinvolte quali testimoni in un procedimento penale qualsiasi tipo di pagamento in contanti o in natura.

Inoltre, la Società dovrebbe selezionare i soggetti autorizzati ad interloquire con i dipendenti coinvolti in procedimenti penali, e gli eventuali colloqui intercorsi dovrebbero essere verbalizzati.

D.4 Responsabile interno

Per ogni area a rischio, come individuate al punto D.2, l'Organo amministrativo della società, o un dirigente da questi incaricato, nomina un "Responsabile Interno".

Il Responsabile Interno:

- diviene il soggetto referente e responsabile delle attività a rischio;

CODICE ETICO

- garantisce, nell’ambito delle aree a rischio di sua competenza, il rispetto dei principi di riferimento del Modello e la corretta attuazione del sistema dei controlli individuati;
- collabora con l’O.d.V. nello svolgimento di ogni attività necessaria ai fini dell’espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo;
- comunica tempestivamente all’O.d.V. eventuali comportamenti rilevati non in linea con le regole di condotta adottate in aderenza ai principi del Modello.

Ogni Responsabile Interno può delegare le attività operative a referenti da lui indicati, dandone comunicazione all’O.d.V..

D.5 I processi strumentali

Di seguito sono riportati i processi c.d. strumentali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle fattispecie di reato contemplate nella presente Parte Speciale:

- Acquisti di beni, servizi e consulenze
- Rapporti con la Pubblica Amministrazione e con le Autorità Amministrative Indipendenti
- Gestione dei flussi monetari e finanziari
- Selezione, assunzione e gestione del personale
- Gestione dei rimborsi spese e delle spese di rappresentanza
- Gestione sponsorizzazioni, donazioni e omaggi

PARTE SPECIALE “E” - “REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL’IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

E.1 Le tipologie dei reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies del Decreto)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “E”, si provvede qui di seguito a fornire l’elenco dei reati in essa contemplati, indicati nell’art. 25-septies del Decreto. L’identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (cd. mappatura) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, sono state realizzate anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Area aziendale competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell’operatività di ciascun

CODICE ETICO

singolo settore dell'attività aziendale.

I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti:

- **Omicidio colposo (art. 589 c.p.). Il reato si configura nel caso in cui si cagioni per colpa la morte di una persona.**

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.). Il reato si configura nel caso in cui si cagionino per colpa ad una persona lesioni gravi o gravissime, a seguito della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Le lesioni si considerano gravi nel caso in cui: a) dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; b) il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un Organo (art. 583, comma 1, c.p.). Le lesioni si considerano gravissime se dal fatto deriva: a) una malattia certamente o probabilmente insanabile; b) la perdita di un senso; c) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un Organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; d) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso (art. 583, comma 2, c.p.). Ai fini della integrazione dei suddetti reati, non è richiesto l'elemento soggettivo del dolo, ovvero la coscienza e la volontà di cagionare l'evento lesivo, ma la mera negligenza, impudenza o imperizia del soggetto agente, ovvero l'inosservanza da parte di quest'ultimo di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.).

E.2 Aree a rischio

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, ai fini della presente Parte speciale "E" del Modello, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio e le correlate "attività sensibili", sono:

- **GESTIONE DEL SISTEMA SICUREZZA AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 (TESTO UNICO SICUREZZA) E S.M.I**
 - o Espletamento e gestione degli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
 - o Gestione dei rapporti con le Autorità di controllo in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in occasione di verifiche e ispezioni (es. ASL, Vigili del Fuoco, Ispettorato del Lavoro, etc.).

E.3 Destinatari della Parte speciale e principi di comportamento

La presente Parte Speciale si riferisce a tutti i Destinatari del Modello così come definiti nella Parte Generale:

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi di comportamento cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'O.d.V., e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Fermo restando il rispetto dei principi generali enunciati nella Parte Generale, la presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico di tutti i Destinatari, di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 30 del d.lgs 81/08, la Società adotta le seguenti misure:

- nomina del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione;
- nomina del Medico Competente;
- emissione di comunicazioni interne del Datore di Lavoro in merito alla sicurezza e salute sul lavoro;
- predisposizione e aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, con identificazione del rischio specifico di gestanti e puerpere, di quello da stress-lavoro correlato, nonché del rischio da utilizzo di videoterminali;
- identificazione delle misure di prevenzione e protezione in relazione alla tipologia di mansione svolta;
- identificazione di macchinari e strumentazione e regole di utilizzo;
- regole per utilizzo degli impianti elettrici e degli estintori e norme antincendio;
- norme per l'utilizzo di archivi e depositi;
- sorveglianza sanitaria;
- piano gestione emergenze;
- piano primo soccorso;
- piano formazione in materia di salute e sicurezza: formazione preposti, addestramento del personale per emergenze e addestramento del personale addetto al primo soccorso.

Si precisa che in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la Società si è dotata di una struttura organizzativa conforme a quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente, nell'ottica di eliminare, ovvero, laddove

ciò non sia possibile, ridurre – e quindi gestire – i rischi lavorativi per i lavoratori; sono stati, inoltre, definiti i compiti e le responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Per i principi di comportamento si rimanda, pertanto, al Documento Generale di Valutazione Rischi predisposto ai sensi del D. Lgs. 81/2008 .

E.4 Responsabile interno

Relativamente a tale tipologia di reati, nell’ottica della previsione di un sistema integrato di controllo, si deve fare riferimento al Datore di Lavoro, al Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP) in quanto qualificabile come controllo tecnico-operativo (o di primo grado), ed all’Organismo di Vigilanza incaricato del controllo sulla efficienza ed efficacia delle procedure rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

Il Responsabile Interno:

- diviene il soggetto referente e responsabile delle attività a rischio;
- garantisce, nell’ambito dell’area a rischio di sua competenza, il rispetto dei principi di riferimento del Modello e la corretta attuazione del sistema dei controlli individuati;
- collabora con l’O.d.V. nello svolgimento di ogni attività necessaria ai fini dell’espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo;
- comunica tempestivamente all’O.d.V. eventuali comportamenti rilevati non in linea con le regole di condotta adottate in aderenza ai principi del Modello.

Ogni Responsabile Interno può delegare le attività operative a referenti da lui indicati, dandone comunicazione all’O.d.V..

E.5 I processi strumentali

Il processo “Gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro” è stato individuato come quello nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle fattispecie di reato.

PARTE SPECIALE “F” - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONI DEL DIRITTO DI AUTORE

F.1 Le tipologie dei Delitti in materia di violazioni del diritto di autore (art. 25-novies del decreto)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “F”, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati all’art. 25-novies del Decreto, e suddivisi tra: reati potenzialmente realizzabili e reati che, per quanto non si possano escludere tout court, sono stati ritenuti remoti in considerazione delle attività svolte dalla Società ed in ogni caso ragionevolmente coperti dal rispetto dei principi etici e delle regole comportamentali enunciate nel Codice Etico adottato dalla Società. L’identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (cd. mappatura) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, sono state realizzate anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Area aziendale competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell’operatività di ciascun singolo settore dell’attività aziendale.

I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti:

Immissione su sistemi di reti telematiche a disposizione del pubblico, mediante connessioni di qualsiasi genere, di opere dell’ingegno protette o parte di esse (art. 171, primo comma, lett. a-bis) Legge 633/41); Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la reputazione (art. 171, terzo comma Legge 633/41). Punisce la condotta di messa a disposizione del pubblico, tramite l’immissione di un sistema di reti telematiche e mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno protetta o parte di essa. Altresì, la pena è aggravata se i reati di cui sopra sono commessi su di un’opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell’opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera medesima, qualora ne risulti offesa all’onore od alla reputazione dell’autore. Tale norma tutela l’interesse patrimoniale dell’autore dell’opera, che potrebbe vedere frustrate le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete.

Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di un programma per elaboratori (art. 171-bis, Legge 633/41). Punisce chi

CODICE ETICO

abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE); ovvero chi, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati. Tale norma è posta a tutela penale del software e delle banche dati. Con il termine "software", si intendono i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi, purché originali, quale risultato della creazione intellettuale dell'autore; mentre con "banche dati", si intendono le raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo.

I reati la cui commissione è stata ritenuta remota, sono i seguenti:

Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico – musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita, cessione o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di opere dell'ingegno protette (art. 171-ter, Legge 633/41). Punisce chi a fini di lucro:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per

CODICE ETICO

la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-
quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

g) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;

h) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

h-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o

parte di essa;

i) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

l) promuove o organizza le attività illecite di cui sopra.

Tale norma è volta alla tutela di una numerosa serie di opere dell'ingegno, sia quelle destinate al circuito radiotelevisivo e cinematografico, ma anche opere musicali, letterarie, scientifiche o didattiche. Le condizioni di punibilità riguardano l'utilizzo non personale dell'opera dell'ingegno e il dolo specifico di lucro.

Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies, Legge 633/41). Punisce i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; ovvero chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge. La disposizione in esame è posta a tutela delle funzioni di controllo della SIAE, in un'ottica di tutela anticipata del diritto d'autore. Si tratta pertanto di un reato di ostacolo che si consuma con la mera violazione dell'obbligo di comunicazione.

Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzazione per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, Legge 633/41). Punisce chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

F.2 Aree a rischio

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, ai fini della presente Parte speciale "F" del Modello, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio e le correlate "attività sensibili", sono:

CODICE ETICO

– GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE

- Utilizzo e gestione di software nell'ambito dei sistemi informativi aziendali.
- Gestione delle attività connesse all'implementazione, manutenzione e aggiornamento del sito internet e della rete telematica aziendale.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere proposte dall'O.d.V. in considerazione del verificarsi di fattori esterni (ad esempio legislativi: introduzione di nuove categorie di reati) o di fattori interni (ad esempio, modifiche organizzative o di business).

F.3 Destinatari della Parte Speciale e principi di comportamento

La presente Parte Speciale si riferisce a tutti i Destinatari del Modello così come definiti nella Parte Generale ed ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi di comportamento cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'O.d.V., e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Fermo restando il rispetto dei principi generali enunciati nella Parte Generale, la presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico di tutti i Destinatari, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-novies del d.lgs. 231/2001);
- connettere ai sistemi informatici della Società personal computer, periferiche o altre apparecchiature e/o installare software senza preventiva autorizzazione del soggetto aziendale responsabile;
- procedere ad installazioni di prodotti software e/o hardware in violazione degli accordi contrattuali di licenza d'uso e, in generale, di tutte le leggi ed i regolamenti che disciplinano e tutelano il diritto d'autore;
- modificare la configurazione software o hardware di postazioni di lavoro fisse o mobili se non previsto da una regola aziendale ovvero, in diversa ipotesi, se non previa espressa e debita autorizzazione;
- acquisire e/o utilizzare prodotti tutelati da diritto d'autore in violazione delle tutele contrattuali previste per i diritti di proprietà intellettuale altrui;

CODICE ETICO

- accedere abusivamente al sito internet della Società al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto ovvero allo scopo di immettere dati o contenuti multimediali (immagini, video, ecc.) in violazione della normativa sul diritto d'autore e dei principi di comportamento previsti nella presente Parte Speciale;
- violare i principi previsti nella presente Parte Speciale.

Inoltre la Società, al fine di evitare il verificarsi dei reati oggetto della presente Parte speciale "F", considerati, in via potenziale, applicabili alla Società, ha previsto le seguenti regole di comportamento che i Destinatari sono tenuti a rispettare e che potranno, ove opportuno, essere implementate in specifiche procedure aziendali:

- i dipendenti, gli stagisti e gli altri soggetti (es. collaboratori e consulenti) devono essere adeguatamente informati dell'importanza di utilizzare correttamente i software e banche dati in dotazione e di non inserire dati, immagini o altro materiale coperto dal diritto d'autore senza avere ottenuto le necessarie autorizzazioni dai propri superiori gerarchici;
- deve essere prevista un'attività di comunicazione e sensibilizzazione in favore dei dipendenti e collaboratori esterni al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti dall'utilizzo improprio delle risorse informatiche aziendali;
- gli utilizzatori dei sistemi informatici aziendali devono essere informati che i software per l'esercizio dell'attività di competenza sono protetti da leggi sul diritto d'autore ed in quanto tali ne è vietata la duplicazione, la distribuzione, la vendita o la detenzione a scopo commerciale/imprenditoriale;
- deve essere prevista, nei rapporti contrattuali con fornitori di servizi software e banche dati sviluppati in relazione alle specifiche esigenze aziendali, clausole di manleva volte a tenere indenne la Società da eventuali responsabilità in caso di condotte, poste in essere dagli stessi fornitori, che possano determinare violazione di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di terzi;
- devono essere vietati l'installazione e l'utilizzo non autorizzato di sistemi di file sharing;
- deve essere vietata l'installazione di qualsiasi tipologia di software applicativo non autorizzato ed in assenza di licenza d'uso;
- devono essere predisposti meccanismi di controllo, anche automatici, per il rispetto dei divieti di cui sopra.

F.4 Responsabile interno

Per ogni area a rischio, come individuate al punto F.2, l'Organo amministrativo della società, o un dirigente

CODICE ETICO

da questi incaricato, nomina il "Responsabile Interno" il quale:

- diviene il soggetto referente e responsabile delle attività a rischio;
- garantisce, nell'ambito delle aree a rischio di sua competenza, il rispetto dei principi di riferimento del Modello e la corretta attuazione del sistema dei controlli individuati;
- collabora con l'O.d.V. nello svolgimento di ogni attività necessaria ai fini dell'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo;
- comunica tempestivamente all'O.d.V. eventuali comportamenti rilevati non in linea con le regole di condotta adottate in aderenza ai principi del Modello;

Ogni Responsabile Interno può delegare le attività operative a referenti da lui indicati, dandone comunicazione all'O.d.V..

F.5 I processi strumentali

Di seguito sono riportati i processi c.d. strumentali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle fattispecie di reato:

- Gestione della sicurezza, manutenzione e sviluppo dei sistemi informativi

PARTE SPECIALE "G" - REATI TRIBUTARI

G.1 La tipologia dei reati tributari (art. 25 quinquiesdecies del Decreto)

L'art. 39, comma 2, del decreto fiscale (DL 124/2019) ha introdotto l'art. 25 quinquiesdecies nel D.Lgs n. 231/2001, che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica in presenza della commissione di determinati reati tributari. La proposta originaria restringeva il suo campo applicativo al delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000, ma con le modifiche apportate in sede di conversione, la responsabilità amministrativa degli enti e delle società è stata estesa anche ai delitti di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3), emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8), occultamento a distruzione di documenti contabili (art. 10), sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11).

CODICE ETICO

Tanto premesso, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell'art.25 quinquiesdecime del Decreto e potenzialmente realizzabili in considerazione delle attività svolte dalla Futura Costruzioni Srl ed in ogni caso ragionevolmente coperti dal rispetto dei principi etici e delle regole comportamentali enunciate nel Codice Etico e di Comportamento adottato. L'identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, sono state realizzate anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna area competente, come teli provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività di ciascun singolo settore dell'attività istituzionale.

La responsabilità amministrativa delle società, oggi, è pertanto prevista laddove vengano altresì commesse le seguenti ipotesi di reati tributari previsti dal D.Lgs. n. 74/2000:

- o Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis);
- o Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art.3);
- o Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis);
- o Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10);
- o Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11).

- **Art. 2 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**

Si riporta il testo dell'art. 2 del D.L. n.74 modificato dal Decreto Legge n. 124/2019, con la modifica del comma 1 e l'aggiunta del comma 2-*bis*:

1. "E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni, chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2bis Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore ad euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni."

- **Art.3 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici**

Si riporta il testo dell'art. 3 del D.L. n.74 modificato dal Decreto Legge n. 124/2019, con la modifica del comma 1:

CODICE ETICO

1. Fuori dai casi previsti dall'art.2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi o crediti e ritenute fittizi quando, congiuntamente:
 - a) L'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
 - b) L'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro unmilione CINQUECENTOMILA, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti ai fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

- **Art. 4. Dichiarazione Infedele**

Si riporta il testo dell'art. 4 del D.L. n.74 modificato dal Decreto Legge n. 124/2019, con la modifica del comma 1 e 1-ter.

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:
 - a. l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
 - b. l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

- 1bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta

CODICE ETICO

classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

- **Art. 5. Omessa Dichiarazione**

Si riporta il testo dell'art. 5 del D.L. n.74 modificato dal Decreto Legge n. 124/2019, con la modifica del comma 1 e 1-*bis*:

1. E' punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. E' punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate e' superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

- **Art. 8. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**

Si riporta il testo dell'art. 8 del D.L. n.74 modificato dal Decreto Legge n. 124/2019, con la modifica del comma 1 e con l'aggiunta del comma 2-*bis*:

1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

CODICE ETICO

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2bis Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

- **Art. 10. Occultamento o distruzione di documenti contabili**

Si riporta il testo dell'art. 10 del D.L. n.74 modificato dal Decreto Legge n. 124/2019, con la modifica del comma 1:

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari.

- **Art: 11 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte**

Si riporta il testo dell'art. 11 del D.L. n.74 modificato dal Decreto Legge n. 124/2019 e s.m.:

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti procedura sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transizione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

G.2 Sistema Sanzionatorio

Orbene, nell'ipotesi in cui venga accertata la responsabilità amministrativa della società per effetto della commissione di uno dei suddetti reati tributari, il giudice penale irrognerà **la sanzione amministrativa**,

CODICE ETICO

nell'ambito di quelle previste dall'art. 9 del D.Lgs. n. 231/2001, il quale distingue tra: sanzioni **pecuniarie**, sanzioni **interdittive**, **confisca** e **pubblicazione della sentenza**.

a. Sanzioni pecuniarie

Le sanzioni pecuniarie vengono applicate "per quote", con un minimo di 100 e un massimo di 1.000 quote (art. 10, comma 2). L'importo di una quota va da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549 (art. 10, comma 3).

Se in seguito alla commissione dei delitti in trattazione, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3.

Non è ammesso il pagamento in misura ridotta (art. 10, comma 4 D.Lgs. 231/2001).

b. Sanzioni interdittive

Il comma 3 del nuovo art. 25-quinquiesdecies stabilisce che nei casi in trattazione "si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, c. 2, lett. c), d) ed e)", ovvero:

- Del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
- Del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente (art.14, comma 3).

c. Pubblicazione della sentenza e confisca

Quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva può essere disposta la pubblicazione della sentenza di condanna, che viene eseguita "a spese dell'ente" (art. 18).

Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato.

Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato (art. 19).

Area di attività a rischio

Le aree di attività ritenute particolarmente a rischio ai fini della presente Parte Speciale riguardano:

- Gestione del controllo incrociato fattura/ ordine di acquisto;
- Gestione della fatturazione dei relativi lavori in corso;

CODICE ETICO

- Gestione del processo di valutazione dei fornitori;
- Gestione del controllo dei lavori in corso, in conformità con i contratti acquisiti;
- Gestione degli adempimenti tributari.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere proposte dall'ODV in considerazione del verificarsi di fattori esterni (legislativi) o di fattori interni (modifiche organizzative societarie).

G.3 Principi generali di comportamento

Diversamente da altre fattispecie di reato, i reati tributari sono potenzialmente pervasivi, ragion per cui Futura Costruzioni ha adottato specifiche procedure atte a ridurre al minimo i rischi delle principali condotte in cui si sostanziano i reati tributari ovvero:

- o Controllo in generale dei documenti;
- o Gestione dell'archivio aziendale;
- o Controllo del ciclo attivo – fatturazione ed incasso;
- o Controllo del ciclo passivo – fatturazioni e pagamento;
- o Gestione contabile delle operazioni e/o progetti non previsti nel contratto d'appalto;
- o Approvvigionamento dei beni, servizi e lavori;
- o Gestione dei flussi informativi tra l'A.U. e funzioni aziendali;
- o Controllo sulla cassa interna e carte di credito aziendali (anche prepagate);
- o Documentazione inerente la predisposizione del bilancio.

Inoltre, nello svolgimento del processo in esame, i Destinatari del presente Modello devono attenersi rigorosamente ai seguenti principi:

- o Principio di legalità, con pedissequa osservanza delle vigenti norme legislative, regolamentari di riferimento, nonché dei principi etici, di integrità, e delle procedure interne esistenti;
- o Principio di correttezza e trasparenza, a garanzia dell'integrità e della reputazione delle parti;
- o Principio di economicità e speditezza della funzione amministrativa;
- o Principio di precauzione, specie con riferimento al verificarsi di incidenti con coinvolgimento del personale della Futura Costruzioni Srl o di terzi;
- o Tutela della riservatezza e protezione dei dati personali dei soggetti coinvolti nel procedimento;
- o Tutela del legittimo affidamento a terzi;
- o Tracciabilità e documentazione delle attività espletate, con particolare riferimento alla gestione dei flussi di cassa e degli adempimenti fiscali.

Segregazione e Separazione dei compiti

La Società è dotata di procedure interne sufficientemente dettagliate, idonee a rendere minimo il rischio per la commissione dei reati tributari oggetto di trattazione nella presente Parte Speciale.

Quando, per la specifica natura del servizio o per altra circostanza da valutarsi in relazione al caso concreto, appaia probabile, o comunque ragionevole, un innalzamento della soglia di rischio per la commissione dei predetti reati tributari, il soggetto incaricato di svolgere l'attività in questione è tenuto a comunicare all'OdV le circostanze per cui ritiene probabile e/o ragionevole un innalzamento del rischio dei reati di cui sopra.

L'OdV, ricevuta la comunicazione e valutate le circostanze, adotterà e comunicherà le cautele ritenute, nel caso di specie, più idonee a scongiurare la commissione delle condotte delittuose, avendo particolare riguardo al principio di segregazione e separazione dei compiti.

Sistema di deleghe con le responsabilità organizzative assegnate

Le attività legate alla tenuta della contabilità sono svolte nel pieno rispetto del sistema dei poteri e delle deleghe adottato dalla Società.

G.4 Il Sistema dei Controlli

Il sistema in linea generale

L'attività di tenuta della contabilità viene svolta nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti, dei valori e delle politiche della società nonché delle regole contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Il sistema dei controlli, adottato dalla Società con riferimento ai reati in materia tributaria prevede per le attività suindicate:

- Principi di controllo "generali", presenti in tutte le attività sensibili;
- Principi di controllo "specifici", applicati alle singole attività sensibili.

Principi di controllo generali

La Futura Costruzioni srl, fermo restando il rispetto dei principi enunciati nella Parte Generale, della presente Parte Speciale, considera come principi di controllo generali le seguenti regole poste a base dei comportamenti di tutti i Destinatari del Modello, ovvero:

CODICE ETICO

- Il divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (e richiamate dall'art. 25-quinquiesdecies del Decreto);
- il divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi procedurali previsti nella presente Parte Speciale.

Principi di controllo specifici

I principi di controllo di carattere specifico sono stati adottati sulla base delle indicazioni contenute nelle linee guida per la costruzione del Modello di Organizzazione, Gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 e sono stati applicati nell'ambito della realtà organizzativa ed operativa della Società.

La società, in merito alle competenze e responsabilità si è dotata di una regolamentazione dettagliata, nominativa per funzione ove sono evidenziati i compiti e le attività svolte da ciascun incaricato che prevede:

- procedure/linee guida formalizzate: esistenza di disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione;
- separazione dei compiti: separazione delle attività tra chi autorizza e chi esegue, in modo che nessuno possa gestire in autonomia l'intero svolgimento di un processo;
- esistenza di un sistema di deleghe: formalizzazione di poteri di firma e di rappresentanza coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate all'interno della Società.

G.5 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Le funzioni organizzative della Futura Costruzioni srl , che nello svolgimento delle attività vengono a conoscenza di anomalie nelle procedure di fatturazione, provvedono a comunicare all'OdV, con la periodicità definita da quest'ultimo, le seguenti informazioni minime:

Ciascun responsabile di area:

- verbali di controllo/chek list di controllo dei fornitori;
- nota scritta da parte del responsabile nel caso di rilevazione di criticità durante una verifica fiscale;
- comunicazione immediata dell'avvio di accessi, ispezioni e verifiche da parte di Pubblici Ufficiali;
- segnalazione di eventuali contestazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate;
- segnalazioni di anomalie o criticità riscontrate.

CODICE ETICO

L'Amministratore della società dovrà trasmettere:

- report su eventuali nuovi rapporti con fornitori diversi dai precedenti;
- report su verifiche, accessi o ispezioni da parte di Autorità Pubbliche;
- verbali redatti in sede di verifiche/ispezioni;
- segnalazioni di ogni procedimento penale, civile, tributario o amministrativo in cui è coinvolta la società ovvero un dipendente nell'ambito delle sue funzioni.

G.6 Processi Strumentali

Di seguito sono riportati i processi c.d. strumentali nel cui ambito, in linea di principio potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale:

- gestione del contratto d'appalto del 24/10/2017 riguardante l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione ordinaria dell'impianto crematorio nonché per l'affidamento delle attività complementari alla cremazione, per un periodo di 36 mesi presso i Cimiteri Capitolini;
- gestione dei rapporti nel R.T.I. del quale Futura Costruzioni è Capogruppo;
- gestione contabilità/fatturazione attiva e Passiva;
- acquisti di beni, servizi, lavori e consulenze;
- analisi e valutazione delle rimanenze.

CODICE ETICO
